

# **NORMATIVA INERENTE ALLA GESTIONE DEI CENTRI DI RECUPERO PER GLI ANIMALI SELVATICI (C.R.A.S.)**

## **1.1 INTRODUZIONE**

A partire dalla fine degli anni Sessanta si sono sviluppati in Italia dei centri adibiti alla cura e alla reintroduzione di animali selvatici, prelevati dal loro ambiente naturale perché feriti o comunque in difficoltà. Inizialmente gli animali oggetto delle attività di tali centri furono quasi esclusivamente gli uccelli e segnatamente i rapaci. Con il tempo il campo di azione si è esteso ai mammiferi ed ai rettili, ed il numero dei centri è progressivamente aumentato.

Fino agli anni Novanta non è intervenuta alcuna normativa a definire e regolare l'attività dei centri, che continuavano a sorgere e a prestare la loro opera su iniziativa di privati o di associazioni ambientaliste.

Nel 1992, la Legge n. 157, comunemente nota come “legge sulla caccia”, ha delegato alle Regioni ed alle Province autonome la regolamentazione delle attività di soccorso della fauna selvatica. Nel testo di legge non viene fatta alcuna menzione relativamente ai centri di recupero già esistenti, né viene impiegato tale termine.

A partire quindi dal 1992, le Regioni e le Province autonome hanno provveduto, ognuna con modalità proprie, a legiferare in materia di recupero della fauna selvatica. Ne è scaturito un quadro nazionale eterogeneo, in cui gli effetti di leggi molto diverse tra loro si assommano alle preesistenti differenze di conduzione dei centri tra associazioni gerenti e tra singoli operatori.

A tutt'oggi non esistono né una definizione univoca di “centro di recupero”, né una legislazione nazionale di riferimento, nonostante si tratti di strutture ampiamente diffuse sul territorio italiano, con un ruolo significativo nella tutela della fauna selvatica e capaci di forte impatto sull'opinione pubblica.

Le leggi che hanno attinenza con i centri di recupero sono sia provvedimenti istitutivi o regolamenti di conduzione, sia normative nazionali e sovranazionali relative ad esempio alla tutela della fauna selvatica. Nel primo caso si tratta di leggi che interessano

direttamente i centri di recupero, nel secondo caso essi sono interessati indirettamente in quanto strutture che ricoverano gli animali oggetto delle normative.

Le leggi che interessano *direttamente* i centri di recupero sono poco numerose: si tratta di leggi regionali o di delibere di giunta regionale o provinciale, in cui i centri vengono nominati esplicitamente, e sono stabiliti i criteri per la loro autorizzazione e conduzione. Questo tipo di provvedimenti è esaminato nel paragrafo 1.4, strutturato secondo l'elenco alfabetico delle Regioni e delle Province autonome.

Le normative che interessano *indirettamente* i centri sono assai più numerose. Si tratta di normative emanate a livello nazionale ed europeo, nonché di convenzioni internazionali. Questi testi vengono esposti ai paragrafi 1.2 ed 1.3.

Tutta la legislazione presa in esame è aggiornata al 31 maggio 2004. Un aggiornamento a dicembre 2004 si è reso necessario per la Regione Toscana, a causa di una Delibera di recente emanazione che assume estrema importanza per la gestione dei centri di recupero.

## **1.2 NORMATIVA COMUNITARIA**

Il presente paragrafo ha lo scopo di definire dal punto di vista giuridico termini di uso frequente nella tesi, quali biodiversità, conservazione ed altri. Inoltre esso si propone di inquadrare l'attività dei centri di recupero per la fauna selvatica in un programma globale di tutela delle specie animali minacciate, attraverso le funzioni di cura degli animali, educazione ambientale, conduzione di programmi di riproduzione e reintroduzione di specie rare, nonché raccolta di dati e materiali per la ricerca scientifica.

I testi sono stati presi in considerazione così come integrati e modificati da provvedimenti successivi.

### **1.2.1 Direttiva “Habitat”**

La Direttiva europea 92/43/CEE, cosiddetta “Direttiva Habitat”, è stata recepita in Italia con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997. Essa ha per obiettivo la creazione di una rete ecologica europea di Zone Speciali di Conservazione, denominata Natura 2000, al cui interno vengano adottate misure di gestione necessarie alla conservazione degli habitat e delle specie d'interesse comunitario.

Per *conservazione* si intende un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare in uno stato soddisfacente gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche.

Per una specie animale, lo stato di conservazione è considerato ottimale quando:

- i dati delle dinamiche di popolazione della specie indicano che quest'ultima può mantenersi e sopravvivere a lungo termine nei suoi habitat naturali;
- l'areale naturale della specie non è in diminuzione o in pericolo di restrizione nell'immediato futuro;
- esiste, e probabilmente continuerà ad esistere, un habitat sufficientemente grande per mantenere a lungo le popolazioni.

Nell'Allegato II della Direttiva sono riportate le specie animali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione, nell'Allegato IV le specie che richiedono una protezione rigorosa e nell'Allegato V le specie il cui prelievo in natura e il cui sfruttamento potrebbero richiedere la formulazione di misure di gestione.

### **1.2.2 Convenzione di Berna**

La Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (adottata a Berna il 19 settembre 1979) è stata attuata con la Decisione del Consiglio 82/72/CEE del 3 dicembre 1981. In Italia la ratifica è dovuta alla Legge n.503 del 5 agosto 1981.

Lo scopo della Convenzione di Berna è assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali, in particolare per le specie minacciate d'estinzione. A tal fine devono essere promosse: l'educazione e la divulgazione di informazioni sulla necessità di tutelare la fauna selvatica ed il suo habitat; la regolamentazione di ogni tipo di sfruttamento della fauna selvatica; le attività di ricerca. Inoltre sono promossi la reintroduzione di specie di fauna minacciate d'estinzione ed il controllo delle specie alloctone.

### **1.2.3 Convenzione di Rio de Janeiro**

L'Europa ha aderito alla Convenzione sulla diversità biologica nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992. La Decisione del Consiglio 93/626/CEE del 25 ottobre 1993 ha

approvato l'adesione alla Convenzione; in Italia la Convenzione è stata ratificata dalla Legge n. 124 del 14 febbraio 1994.

La Convenzione definisce i seguenti termini:

- *Conservazione in-situ*: conservazione di ecosistemi e habitat naturali e mantenimento e recupero di popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale; in caso di specie domestiche o coltivate, nell'ambiente in cui esse hanno sviluppato le proprie caratteristiche;
- *Conservazione ex-situ*: conservazione delle componenti della diversità biologica al di fuori dei loro habitat naturali;
- *Diversità biologica (o biodiversità)*: variabilità tra organismi viventi di qualunque origine, includendo, fra gli altri, gli ecosistemi terrestri, marini o acquatici ed i complessi ecologici di cui essi fanno parte; ciò include la diversità all'interno di una specie, tra le specie e tra gli ecosistemi;
- *Ecosistema*: complesso dinamico di comunità di piante, animali e microrganismi ed il loro ambiente, interagenti come un'unità funzionale;
- *Habitat*: luogo o tipologia di territorio in cui un organismo od una popolazione sono naturalmente presenti.

Gli Stati aderenti alla Convenzione di Rio de Janeiro sono considerati responsabili della conservazione della diversità biologica nel loro territorio e dell'utilizzazione durevole delle loro risorse biologiche.

Da molti anni si osserva una grave riduzione della biodiversità a causa delle attività dell'uomo (inquinamento, deforestazione, ecc.). Secondo una stima nel Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), fino al 24% delle specie di farfalle, uccelli e mammiferi sarebbe scomparso completamente dal territorio di alcuni paesi europei (fonte: <http://europa.eu.int>).

#### **1.2.4 C.I.T.E.S.**

La Convenzione di Washington, cui aderiscono 161 Paesi, è stata sottoscritta il 3 marzo 1973, ed è conosciuta come C.I.T.E.S. (*Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora in commerce*). Essa è stata ratificata ed attuata in Europa con il Regolamento 97/338/CEE, ed in Italia con la Legge n. 874 del 19 dicembre 1975 e con la Legge n. 150 del 7 febbraio 1992.

Gli Stati aderenti provvedono, fra le varie azioni, a stabilire sanzioni penali contro il commercio e la detenzione delle specie protette, e ad istituire appositi registri.

### 1.2.5 Direttiva “Uccelli”

In Italia, la Direttiva “Uccelli” (Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979), avente per oggetto strategie di conservazione dell’avifauna, è stata recepita attraverso la Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992, “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”.

L’emanazione della Direttiva nasce dalla considerazione che per molte specie di uccelli selvatici si registra in Europa “una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell’ambiente naturale, in particolare perché minaccia gli equilibri biologici”.

Un caso particolare è costituito dall’avifauna migratrice, che viene dichiarata patrimonio comune degli Stati membri, e deve essere tutelata con azioni transnazionali sotto la responsabilità comune. In netto contrasto con questa indicazione della Direttiva 79/409/CEE, recenti proposte di legge formulate in Italia, in modifica della Legge 157/92, avanzano la richiesta che l’avifauna migratrice venga considerata *res nullius*.

La Direttiva Uccelli prevede che, ai fini della conservazione delle specie, le misure da adottare debbano applicarsi ai diversi fattori che possono influire sull’entità delle popolazioni selvatiche, ovvero alle ripercussioni delle attività umane, in particolare alla distruzione e all’inquinamento degli habitat, all’attività venatoria ed al commercio. Nel quadro di una politica di conservazione, la severità di tali misure deve essere commisurata allo status di conservazione delle diverse specie.

Le misure di conservazione previste dalla Direttiva si applicano sia agli animali adulti, che alle uova, ai nidi ed agli habitat. In particolare sono da ricordare due di queste misure, in quanto oggetto di interesse per i centri di recupero per la fauna selvatica. Per quanto attiene le specie migratrici, quelle passibili di attività venatoria non devono essere cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. I dati forniti dai centri di recupero italiani confermano purtroppo che il bracconaggio costituisce una delle principali cause di ricovero dei rapaci, coinvolgendo anche specie in migrazione nel periodo primaverile (Falcone, 1987; Cerasoli e Penteriani, 1990). Infine, la Direttiva 79/409 stabilisce che vengano incentivati studi scientifici in merito a particolari argomenti, fra cui la determinazione della funzione di certe specie come indicatori d’inquinamento.

Dati significativi potrebbero esser forniti a questo proposito proprio dai centri di recupero, ad esempio pianificando il prelievo di campioni dagli animali deceduti e dai soggetti irrecuperabili.

### **1.2.6 Convenzione di Parigi**

La Convenzione di Parigi, relativa alla protezione degli uccelli selvatici, si è conclusa il 18 ottobre 1950. Essa viene recepita in Italia dalla Legge n. 812 del 24 novembre 1978, ed attuata dalla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio".

La Convenzione stabilisce che debbano essere protette tutte le specie di uccelli, almeno durante il loro periodo di riproduzione, e in particolare quelle migratrici durante il loro percorso di ritorno verso il luogo di nidificazione (in marzo, aprile, maggio, giugno e luglio). Durante tutto l'anno devono essere protette le specie minacciate di estinzione o che presentino un interesse scientifico.

Gli Stati aderenti alla Convenzione hanno il compito di studiare e di adottare i mezzi atti a prevenire la distruzione degli uccelli dovuta agli idrocarburi o ad altre cause di inquinamento, ai cavi elettrici, agli insetticidi, ai veleni e ad ogni altra causa. Inoltre essi devono provvedere all'educazione dei bambini e dell'opinione pubblica, per far loro comprendere la necessità di preservare e di proteggere gli uccelli.

### **1.2.7 Convenzione di Ramsar**

La Convenzione di Ramsar ha per oggetto la tutela delle zone umide di importanza internazionale, in quanto habitat dell'avifauna migratoria acquatica. La Convenzione è stata sottoscritta il 2 febbraio 1971 e ratificata in Italia con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976.

Fra gli obiettivi della convenzione di Ramsar vi sono l'aumento del numero degli uccelli acquatici e la valutazione dell'influenza delle attività antropiche nelle zone attigue alla zona umida.

### **1.2.8 Convenzione di Bonn**

La Convenzione di Bonn, relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, è stata adottata il 23 giugno 1979 e ratificata in Italia con la Legge n. 42 del 25 gennaio 1983.

Obiettivi principali della Convenzione sono la promozione di lavori di ricerca relativi alle specie migratrici e l'adozione di misure di protezione alle specie migratrici.

### **1.2.9 Convenzione di Barcellona**

La Convenzione di Barcellona è relativa alla protezione del mare Mediterraneo dalle azioni di inquinamento. Essa è stata adottata il 16 febbraio 1976 e recepita in Italia con la Legge n. 30 del 25 gennaio 1979.

La Convenzione prevede l'attuazione di azioni specifiche, fra cui interventi a favore delle specie minacciate di estinzione.

### **1.2.10 Regolamenti comunitari relativi ai rifiuti dei macelli ed ai sottoprodotti di origine animale**

Il Regolamento 1774/2002/CEE reca norme relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. All'articolo 23, comma 2, esso prevede che determinati sottoprodotti possano essere impiegati per l'alimentazione di animali selvatici la cui carne non sia destinata al consumo umano. In particolare si tratta di materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito di una zoonosi, accertata o sospetta, e di materiali di categoria 3. L'alimentazione con detti sottoprodotti è concessa a patto che una specie non venga alimentata con proteine animali trasformate ottenute da corpi di animali della stessa specie (articolo 22, comma 1).

Per materiali di categoria 2 si intendono ad esempio i prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci veterinari o di agenti contaminanti (articolo 5).

I materiali di categoria 3 possono essere parti di animali macellati idonee al consumo umano ma non destinate ad esso per motivi commerciali, o parti di animali macellati inidonee al consumo umano ma che non presentano segni riferibili a patologie zoonosiche e che provengono comunque da carcasse complessivamente idonee al consumo umano (articolo 6).

Il Regolamento 2002/324/CEE stabilisce che, ferme restando le disposizioni in materia di controllo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, gli Stati membri debbano consentire, con adeguate disposizioni, l'utilizzo di carcasse per l'alimentazione di uccelli necrofagi di specie protette o minacciate, a fini conservazionistici.

## 1.3 NORMATIVA NAZIONALE

Le disposizioni illustrate nei successivi paragrafi, quando non altrimenti specificato, sono da riferire ai testi di legge così come attualmente modificati ed integrati da altri provvedimenti: questi ultimi sono citati in bibliografia.

### 1.3.1 La Legge 157/92

La Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 ha per titolo: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Essa recepisce ed attua Direttive europee e Convenzioni internazionali concernenti la conservazione<sup>1</sup> della fauna selvatica, come la Direttiva "Uccelli", la Convenzione di Parigi e la Convenzione di Berna. La legge sulla caccia regola l'attività venatoria e stabilisce l'obbligo di tutela per determinate specie animali appartenenti alla fauna selvatica. Poiché si tratta di una legge cardine per la tutela degli animali selvatici in Italia, il testo è riportato integralmente nell'Appendice A.

La Legge 157/92 viene spesso citata come norma che sancisce la nascita dei centri di recupero, o che prevede la presenza di almeno una di queste strutture in ogni Provincia, anche se ciò non è del tutto esatto. Essa prevede, all'articolo 1, comma 3, che le Regioni (a statuto ordinario ed a statuto speciale) e le Province di Trento e Bolzano dispongano autonomamente delle norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica, in conformità alle Convenzioni internazionali, alle Direttive comunitarie e alla Legge 157/92 stessa. Inoltre all'articolo 4, comma 6, specifica che le norme emanate dalle Regioni devono ordinare i temi "del *soccorso*, della *detenzione temporanea* e della *successiva liberazione* di fauna selvatica *in difficoltà*". Il termine "centro di recupero" non viene utilizzato, e tale struttura va intesa, indirettamente, come una delle forme in cui le Regioni attuano la tutela della fauna selvatica, così come delegate dagli articoli 1 e 4 della Legge 157/92.

Inoltre i centri di recupero lavorano con uno spettro di specie più ampio di quelle tutelate dalla legge in oggetto, che quindi non può essere considerata sufficiente per determinarne e autorizzarne la nascita.

Il fatto che la Legge 157/92 sia successiva alla nascita spontanea di numerosi centri di recupero, permette di affermare che con l'articolo 4, comma 3, essa consente alle Regioni

---

<sup>1</sup> Per "conservazione" (articolo 1 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat") si intende un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare, in uno stato soddisfacente, gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche.



di disciplinare una situazione già esistente evolutasi autonomamente, senza ordinare direttamente la materia.

I contenuti dominanti della Legge 157/92 sono la pianificazione faunistico-venatoria e le norme sull'esercizio venatorio. Questi temi interessano indirettamente i centri di recupero in numerose fasi della loro attività, ad esempio per le seguenti ragioni:

- modifiche del calendario venatorio comportano variazioni delle cause e dei periodi di ricovero (Fraissinet et al., 2003);
- in base ai divieti prescritti dalla legge, i centri possono rappresentare fonti di dati per stimare l'attività di bracconaggio ovvero della caccia di frodo (ferite da arma da fuoco in specie non cacciabili, o in specie cacciabili in periodi o giorni non consentiti dal calendario, o soggetti con lesioni riportabili a strumenti venatori non consentiti);
- il regime di protezione previsto dagli atti di pianificazione territoriale può influenzare la scelta del luogo di liberazione degli esemplari curati nel centro.

La pianificazione faunistico-venatoria interessa tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale (articolo 10). Essa viene realizzata dalle Regioni e dalle Province, che suddividono i propri territori in aree di protezione, in riserve di caccia a gestione privata, e in aree di attività venatoria programmata. Criteri omogenei per la pianificazione sono formulati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS). Nelle aree di protezione, l'articolo 10 comma 4, vieta l'abbattimento e la cattura di animali selvatici a fini venatori, mentre prevede l'attuazione di misure atte ad agevolare la sosta della fauna, la sua riproduzione e la successiva cura della prole.

La pianificazione faunistico-venatoria dovrebbe mirare (articolo 10, comma 1): per le specie carnivore a conservare l'effettiva capacità riproduttiva e contenere naturalmente il numero delle altre specie; per le altre specie a conseguire e quindi a conservare la densità ottimale, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

La caccia (o esercizio venatorio), viene definita dall'articolo 12, comma 1, come ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'articolo 13, compresa la sosta in attitudine di attesa e di ricerca della fauna allo scopo di abbattimento con i mezzi suddetti.. Essa rappresenta un'attività *concessa* dallo Stato ai cittadini che ne richiedano l'autorizzazione e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 12, comma 8. Tutti i mezzi di abbattimento non contemplati

dall'articolo 13, sono vietati; un elenco dei mezzi illegali è fornito dall'articolo 21, comma 1, lettera u.

I periodi di attività venatoria sono differenziati a seconda delle specie. Nei giorni di martedì e venerdì la caccia è sempre sospesa. Nel complesso, la stagione di caccia va dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio (art. 18, comma 1); per certe specie, e in considerazione di particolari realtà territoriali, le Regioni possono autorizzare variazioni del calendario venatorio, in un periodo che sia comunque compreso tra l'1 settembre ed il 31 gennaio (art. 18, comma 2). Questo periodo è contraddistinto da un picco di ricoveri presso i centri di recupero, evidentemente connesso all'accoglienza di animali presentanti lesioni da arma da fuoco. In letteratura questo picco è stato descritto più volte (Cerasoli e Penteriani, 1991; Botteghi, 1997; Fraissinet et al., 1999; Bassi, 2002).

Le Regioni, in base all'articolo 19, comma 1, possono vietare o ridurre la caccia a determinate specie per ragioni importanti e motivate, relative alla consistenza faunistica od a sopravvenute condizioni avverse (ambientali, stagionali, climatiche, o sanitarie).

Le Regioni possono inoltre ricorrere a piani per il controllo numerico delle popolazioni selvatiche, attuando metodi ecologici stabiliti dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o mediante abbattimento selettivo. Quest'ultimo può avere luogo anche nelle zone in cui la caccia è vietata (articolo 19, comma 2). Alcuni centri di recupero escludono espressamente dal loro campo d'azione animali che appartengano a specie oggetto di piani per il controllo numerico, non effettuando il ricovero di animali provenienti da territori in cui tali piani siano in atto; altri centri invece non pongono questa limitazione allo spettro dei ricoveri.

La Legge 157/92 indica l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica<sup>2</sup> (INFS) come organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province (art. 7, comma 1). Tra i compiti dell'INFS vi sono i censimenti della fauna selvatica, lo studio dello stato e dell'evoluzione delle popolazioni selvatiche, l'elaborazione di progetti di riqualificazione faunistica, l'effettuazione e la coordinazione dell'attività di inanellamento, la collaborazione con organismi scientifici internazionali ed infine il controllo e la valutazione degli interventi faunistici operati dalle Regioni e dalle Province autonome.

La Legge 157/92 istituisce inoltre il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) presso il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, con compiti di organo tecnico consultivo per l'applicazione della legge stessa (art. 8).

---

<sup>2</sup> L'INFS è stato istituito dalla Legge 27 dicembre 1977 n. 968, art. 35, come Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina. L'articolo 7 della Legge 157/92 introduce la nuova denominazione dell'istituto.

I controlli sull'applicazione della legge 157/92 e delle leggi regionali che ne derivano, sono affidati agli agenti del servizio di vigilanza venatoria (articolo 27). Queste figure sono eguagliate ad agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, e svolgono il servizio di vigilanza armate. Esse possono fare capo a diversi enti, come: agenti dipendenti dagli enti locali delegati dalle Regioni; guardie volontarie di associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale riconosciute; agenti del Corpo Forestale dello Stato; guardie addette a Parchi nazionali e regionali; guardie private; guardie giurate; guardie ecologiche e guardie zoofile riconosciute da leggi regionali. Nel loro complesso, queste figure verranno indicate nella tesi come "addetti alla vigilanza venatoria".

Gli addetti alla vigilanza venatoria possono, tra gli altri incarichi, provvedere al sequestro di fauna selvatica, viva o morta (articolo 28, comma 3). Il sequestro (articolo 28, commi 1 e 2) avviene quando una persona in esercizio di caccia sia scoperta in possesso di fauna in violazione dei divieti previsti dall'articolo 30 (si può trattare ad esempio di fauna selvatica tutelata ai sensi dell'articolo 2, vedi tabella 1.1, a e b). La fauna sequestrata viene consegnata dagli addetti alla vigilanza all'ente localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria. La fauna viva viene liberata o, se non è immediatamente liberabile, viene consegnata ad un organismo che provveda alla sua riabilitazione, cura e reintroduzione. In caso di consegna degli animali vivi non liberabili ad una struttura di cura, gli addetti alla vigilanza venatoria redigono un apposito verbale, descrivendo in esso la specie dell'esemplare sequestrato e le sue condizioni.

La legge viene di seguito analizzata per punti di interesse. La suddivisione in punti è puramente funzionale, non corrispondendo alla struttura della legge stessa; una suddivisione analoga è utilizzata nell'analisi della normativa regionale e provinciale.

### **1.3.1.1 Definizione di fauna selvatica**

La fauna selvatica va intesa, secondo l'articolo 1, comma 1, come "patrimonio indisponibile dello Stato". Qualunque tipo di fruizione privata di tale patrimonio, al di fuori di quanto concesso dalla legge stessa, non è quindi ammesso.

Per "selvatica" si intende la fauna proveniente direttamente dall'ambiente naturale (Circolare esplicativa al Decreto Interministeriale del 19 aprile 1996). Una definizione più precisa viene fornita dalla Legge 13 marzo 1993, n. 59, che inserisce l'articolo 8-sexies nella Legge 7 febbraio 1992, n. 150: un esemplare di specie selvatica è un animale di origine selvatica (quindi, come sopra, proveniente direttamente dall'ambiente selvatico e da genitori a loro volta di specie selvatica) o anche un animale "proveniente da nascita in

cattività limitata alla prima generazione”. In questo secondo caso si tratterebbe perciò di un animale proveniente da genitori nati in cattività, ma non nato a sua volta in cattività.

È quindi necessario approfondire il tema definendo cosa si debba intendere con animali nati o riprodotti in cattività. Un esemplare nato in cattività, anche in forma di uova qualora non si tratti di specie vivipare, è un soggetto nato da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che si siano riprodotti in ambiente controllato (Legge 150/92, art. 8-sexies, lettera e). Un esemplare riprodotto in cattività, anche in forma di uova, è un soggetto nato da genitori, entrambi nati in cattività, che si riproducano in ambiente controllato (Legge 150/92, art. 8-sexies, lettera d). Pertanto l'animale nato in cattività appartiene alla prima generazione (F1), mentre l'animale riprodotto in cattività alla seconda (F2).

In pratica ciò sta a significare, con un esempio pratico, che se un privato detiene uno o due esemplari “selvatici” e ne ottiene una prole F1 (“nata in cattività”), ulteriori generazioni F2 ottenute da F1 sono selvatiche se i genitori F1 si riproducono in ambiente selvatico, ed esempio a seguito della loro liberazione o fuga, mentre sono “riprodotti in cattività” se i genitori F1 sono ancora detenuti dal privato.

Un'ulteriore distinzione da affrontare riguarda la fauna autoctona e la fauna alloctona: in entrambi i casi si può trattare di individui definibili “selvatici” ai sensi della Legge 157/92 e della Legge 150/92, ma essi hanno una valenza assai diversa. Per fauna *autoctona* si intendono specie e sottospecie presenti naturalmente in una determinata area, dove si siano originate o siano giunte senza l'intervento umano, sia esso accidentale o intenzionale (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, 1997); per fauna *alloctona* si intendono specie e sottospecie non appartenenti alla fauna originaria di una determinata area, che vi siano giunte a seguito dell'immissione, intenzionale od accidentale, da parte dell'uomo (*ibid.*). La distinzione tra i due tipi di fauna selvatica è operata da alcune normative regionali ed è importante ai fini dell'opera di tutela della fauna prestata dai centri di recupero.

La fauna selvatica, così come definita, viene tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale (Legge 157/92, art. 1, comma 1).

Recenti proposte di modifica alla Legge 157/92 appoggiano la definizione di fauna selvatica come patrimonio indisponibile *dei comprensori di caccia Provinciali*, e non più dello Stato. Suggestiscono inoltre che la fauna migratrice venga considerata *res nullius*, in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva 79/409/CEE, di cui la Legge 157/92 costituisce attualmente il recepimento.

### 1.3.1.2 Oggetto di tutela

Come specificato nel titolo stesso (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), la Legge 157/92 si riferisce esclusivamente alla fauna omeoterma, in relazione alle specie su cui è potenzialmente esercitabile l’attività venatoria. Essa pertanto non riveste alcuna importanza per la tutela dei Rettili<sup>3</sup>, che sono frequentemente oggetto dell’attività di centri di recupero anche specializzati. Le caratteristiche dell’oggetto di tutela vengono definite negli articoli 1 e 2.

Si tratta di specie:

- appartenenti alla fauna selvatica (quindi provenienti direttamente dall’ambiente selvatico o provenienti da nascita in cattività limitata alla prima generazione),
- appartenenti alle Classi dei Mammiferi o degli Uccelli ,
- presenti con popolazioni<sup>4</sup> sul territorio nazionale ,
- viventi in libertà naturale ,
- presenti sul territorio stabilmente o temporaneamente (ad esempio uccelli migratori).

Queste caratteristiche escludono automaticamente dalla tutela determinati gruppi di animali:

- animali domestici;
- specie appartenenti alla cosiddetta “fauna minore” (Rettili, Anfibi, Invertebrati, Pesci);
- animali riprodotti o nati in cattività, così come definiti dalla Legge 150/92;
- animali di qualunque specie provenienti da importazione.

Inoltre sono direttamente esclusi dalla tutela (articolo 2, comma 2): talpe, ratti, topi e arvicole.

Se si considerano i centri di recupero come strutture sorte per effetto dei recepimenti regionali della Legge 157/92, e quindi come strumenti di tutela della fauna selvatica come sopra definita, a rigore di legge essi non dovrebbero accogliere nessuna delle specie escluse, direttamente o indirettamente, dalla tutela.

---

<sup>3</sup> Le uniche leggi in cui si dispongono misure di tutela dei Rettili e di altra fauna cosiddetta minore (Anfibi, Pesci, Invertebrati) sono le Leggi Regionali 4/92 della Liguria, 50/93 dell’Abruzzo e 56/00 della Toscana. In esse comunque non sono previste in modo specifico forme di coinvolgimento dei centri di recupero nella cura e nella conservazione delle specie oggetto di tutela.

<sup>4</sup> Per popolazione si intende (articolo 2, lettera I, del Regolamento 97/338/CEE del Consiglio) un numero totale di esemplari biologicamente o geograficamente distinto.

L'articolo 2 fornisce un elenco di specie "particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio". Tale elenco, esposto nelle tabelle 1.1a e 1.1b, è importante perché viene utilizzato da alcune Regioni per classificare i centri di recupero in base alla tipologia di fauna recuperata.

Al regime di protezione particolare sono soggette anche le specie indicate come minacciate di estinzione, secondo Convenzioni internazionali, Direttive comunitarie o Decreti del Presidente della Repubblica (art. 2, lettera c).

<b>MAMMIFERI</b>			
<b>Ordine</b>	<b>Famiglia</b>	<b>Nome comune</b>	<b>Nome scientifico</b>
Carnivora	Canidae	Lupo	<i>Canis lupus</i>
		Sciacallo dorato	<i>Canis aureus</i>
	Ursidae	Orso bruno	<i>Ursus arctos</i>
	Mustelidae	Martora	<i>Martes martes</i>
		Puzzola	<i>Mustela putorius</i>
		Lontra	<i>Lutra lutra</i>
	Felidae	Gatto selvatico	<i>Felis sylvestris</i>
		Lince	<i>Lynx lynx</i>
Pinnipedia	Phocidae	Foca monaca	<i>Monachus monachus</i>
Cetacea		Tutte le specie	
Artiodactyla	Cervidae	Cervo sardo	<i>Cervus elaphus corsicanus</i>
	Bovidae	Camoscio d'Abruzzo	<i>Rupicapra pyrenaica</i>

**Tabella 1.1a Specie di Mammiferi particolarmente protette secondo l'articolo 2, lettera a, della Legge 157/92.**

<b>UCCELLI</b>			
<b>Ordine</b>	<b>Famiglia</b>	<b>Nome comune</b>	<b>Nome scientifico</b>
Pelecaniformes	Phalacrocoracidae	Marangone minore	<i>Phalacrocorax pigmeus</i>
		Marangone dal ciuffo	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>
	Pelecanidae	Tutte le specie	
Ciconiiformes	Ardeidae	Tarabuso	<i>Botaurus stellaris</i>
		Mignattaio	<i>Plegadis falcinellus</i>
	Ciconiidae	Tutte le specie	
	Threskiornithidae	Spatola	<i>Platalea leucorodia</i>
Phoenicopteriformes		Fenicottero	<i>Phenicopterus ruber</i>
Anseriformes	Anatidae	Cigno reale	<i>Cygnus olor</i>
		Cigno selvatico	<i>Cygnus cygnus</i>
		Volpoca	<i>Tadorna tadorna</i>
		Fistione turco	<i>Netta rufina</i>
Accipitriformes		Tutte le specie	
Falconiformes		Tutte le specie	
Strigiformes		Tutte le specie	
Gruiformes	Gruidae	Gru	<i>Grus grus</i>
	Rallidae	Pollo sultano	<i>Parphyrio parphyrio</i>
	Otididae	Otarda	<i>Otis tarda</i>
		Gallina prataiola	<i>Tetrax tetrax</i>
	Coraciiformes	Coraciidae	Ghiandaia marina
Charadriiformes	Charadriidae	Piviere tortolino	<i>Charadrius morinello</i>
		Recurvirostridae	Avocetta
		Cavaliere d'Italia	<i>Himantopus himantopus</i>
	Burhinidae	Occhione	<i>Burhinus oedichnemus</i>
	Glareolidae	Pernice di mare	<i>Glareola pratincola</i>
	Laridae	Gabbiano corso	<i>Larus audouinii</i>
		Gabbiano corallino	<i>Larus melanocephalus</i>
		Gabbiano roseo	<i>Larus genei</i>
Sternidae	Sterna zampe nere	<i>Geochelidon nilotica</i>	
	Sterna maggiore	<i>Sterna caspia</i>	
Piciformes	Picidae	Tutte le specie	
Passeriformes	Corvidae	Gracchio corallino	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>

**Tabella 1.1b Specie di Uccelli particolarmente protette secondo l'articolo 2, lettera b, della Legge 157/92.**

### 1.3.1.3 Tutela diretta della fauna selvatica

Per attuare la tutela della fauna selvatica, prevista all'articolo 1, la Legge 157/92 agisce su tre fronti: l'attuazione di normative sovranazionali, la disciplina dell'attività venatoria e l'intervento diretto su singoli esemplari di fauna selvatica.

L'attuazione delle Direttive comunitarie e delle Convenzioni internazionali è in parte assolta dalla Legge 157 stessa, ed in parte viene affidata alle Regioni ed alle Province autonome. Queste devono provvedere, ad esempio, ad istituire zone di protezione lungo le

rotte migratorie dell'avifauna ed a creare e ripristinare biotopi<sup>5</sup>, in attuazione di Direttive europee.

I passi della legge che interessano maggiormente i centri di recupero sono ovviamente quelli relativi alla tutela diretta della fauna selvatica ritrovata in difficoltà.

All'articolo 4, comma 6, è prescritto che le Regioni emanino norme in ordine al *soccorso*, alla *detenzione temporanea* e alla *successiva liberazione* della fauna selvatica *in difficoltà*. All'articolo 28, comma 3, si fa riferimento ad un organismo deputato alla *riabilitazione*, alla *cura* ed alla *successiva reintroduzione* nell'ambiente naturale di esemplari di fauna selvatica sequestrata viva ma non immediatamente liberabile. L'articolo 21, comma 1, lettera o, autorizza la raccolta e la detenzione temporanea di animali selvatici allo scopo di sottrarli a *sicura distruzione o morte*.

Come si nota, viene utilizzata un'ampia scelta di termini. Essi non sono però definiti all'interno della presente legge, né in altre normative nazionali; inoltre le Leggi Regionali, non riprendendo esattamente la terminologia della Legge 157/92, accrescono il numero di espressioni indefinite.

In sintesi, se si considerasse solo il testo della Legge 157/92 per definire la natura ed i compiti dei centri di recupero, essi dovrebbero lavorare rispettando queste condizioni:

- accogliere solo fauna selvatica, limitatamente alle specie tutelate ai sensi della Legge 157/92;
- accogliere animali che si trovino in una delle seguenti condizioni: in uno stato di generica difficoltà, a rischio di morte certa, o sequestrati vivi (ma in condizioni che non ne permettano l'immediato rilascio) da parte degli addetti alla vigilanza venatoria;
- detenere gli animali accolti solo in via temporanea;
- curare e riabilitare gli animali accolti;
- avere come fine ultimo la liberazione/reintroduzione degli animali.

In realtà i centri di recupero svolgono funzioni più diversificate, sia per quanto riguarda lo spettro di animali che viene trattato, sia per le fasi in cui l'attività dei centri può essere suddivisa. Una lacuna normativa molto evidente è ad esempio la mancata contemplazione della detenzione permanente: questa eventualità costituisce la norma in qualunque centro di recupero, a motivo di tutti quei soggetti che non possono venire

---

<sup>5</sup> Il biotopo è un'unità di ambiente fisico in cui vive una singola popolazione, animale o vegetale, od una biocenosi.



liberati in natura nonostante le fasi di cura ed eventualmente di riabilitazione (cosiddetti animali “irrecuperabili”).

La definizione di una terminologia univoca, e la suddivisione in fasi delle attività e dei compiti dei centri di recupero, saranno oggetto del paragrafo 1.6, richiedendo per la loro formulazione anche l’analisi della normativa regionale .

La Legge 157/92 non stabilisce finanziamenti specifici per gli interventi di tutela diretta della fauna selvatica. Con l’articolo 23, essa autorizza le Regioni ad istituire una tassa di concessione regionale per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio (comma 1). È previsto che i proventi di tale tassa siano utilizzati anche per il finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio (comma 4); il comma può essere utilizzato per sovvenzionare i propri centri di recupero, come ha fatto la Regione Campania.

#### **1.3.1.4 Ritrovamento e soccorso di fauna selvatica**

In tutto il territorio nazionale sono vietati la cattura di animali selvatici, il prelievo di nidi e di uova, e l’asportazione di piccoli nati, indipendentemente dal loro status di tutela (articolo 3). Il termine “piccoli nati” è volutamente generico, potendo indicare sia uccelli nidiacei che neonati di mammiferi. L’articolo 21, comma 1, lettera o, ribadisce il divieto di raccolta di uova, nidi e piccoli nati, introducendo anche il divieto a detenere suddetti reperti.

L’unica circostanza in cui la raccolta di uova, nidi e piccoli nati è consentita, è la loro sottrazione a sicura distruzione o morte; in questi casi è obbligatorio dare comunicazione dei fatti all’amministrazione provinciale competente per territorio entro le 24 ore successive. Questa deroga alla raccolta non include i reperti presenti sui territori di aziende venatorie private o di aree di caccia a gestione programmata, in cui a rigore non è consentito asportare gli elementi di cui sopra.

La cattura di animali selvatici, ed anche il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, sono invece consentiti ad enti scientifici autorizzati dalle Regioni e su parere dell’INFS, a scopo di studio e ricerca scientifica (articolo 4).

Cio’che in sintesi si può evidenziare è che il prelievo da parte di privati di uova, nidi, neonati e adulti di fauna selvatica, che non siano evidentemente esposti a grave minaccia, costituisce un atto illegale. La cattura di animali tutelati ai sensi dell’articolo 2, è punibile con un’ammenda pecuniaria o con l’arresto. La Legge 157/92 non fornisce definizioni che differenzino i termini “raccolta” e “cattura”, ma si può dedurre che la cattura avvenga nell’ambito dell’esercizio venatorio o con l’utilizzo di strumenti appositi, mentre la raccolta si riferisca ad animali in atteggiamento passivo. La rigidità della legge su questo

punto è giustificata dall'importanza della protezione della fauna selvatica da eventuali traffici a scopo commerciale (Lambertini e Palestra, 1997).

La raccolta di fauna selvatica da parte dei privati (escursionisti, automobilisti, agricoltori, etc...) è assai frequente. Essa costituisce la modalità di ricevimento degli animali più frequente da parte dei centri. Questo atteggiamento da parte del pubblico, indice di attenzione ai temi del benessere animale e della conservazione, determina però almeno tre ordini di problemi, *in primis* per gli esemplari raccolti, e di conseguenza per gli operatori dei centri di recupero:

- 1) prelievo di animali considerati erroneamente abbandonati o in difficoltà;
- 2) tentativi inidonei e controproducenti di: contenimento, alimentazione, terapia;
- 3) detenzione in ambito domestico.

I centri di recupero lamentano, fra le principali problematiche che impediscono di svolgere nel modo migliore la loro attività, la scarsa educazione dei privati al recupero. La raccolta inopportuna di uova o animali è solo uno degli aspetti del problema; essa viene esposta in parte in questo paragrafo perché costituisce un atto illegale ai sensi degli articoli 3 e 21 della Legge 157/92.

La consegna di uova ai centri di recupero è una voce poco rappresentata dei ricoveri, ma comunque frequente per gli uccelli non appartenenti al gruppo dei rapaci. Può capitare che i consegnatari si siano imbattuti in un nido posato a terra, contenente alcune uova fredde, e l'abbiano ritenuto abbandonato dai genitori. In realtà alcune specie iniziano ad incubare le uova solo dopo averne deposto un certo numero, mentre altre ancora depongono le uova direttamente a terra senza costruire il nido (Lambertini e Palestra, 1997).

Un problema molto più frequente è la consegna di piccoli di capriolo o di lepre, che vengono prelevati in natura, generalmente da campi coltivati, perché considerati abbandonati, mentre l'assenza della madre corrisponde al normale etogramma della specie. Molte specie di mammiferi, infatti, si allontanano dalla prole per buona parte del giorno e della notte ed il cucciolo resta immobile per mimetizzarsi nell'erba o nel fogliame. Nella maggior parte dei casi, un mammifero apparentemente orfano ha un genitore che se ne prende cura ed ha più probabilità di sopravvivere se viene lasciato solo. Bisogna evitare anche di toccarlo, perché l'odore dell'uomo può essere causa di stress per i genitori al momento del loro ritorno e può spingerli ad abbandonare veramente la prole (Stocker, 1992; Lambertini e Palestra, 1997). Oltre al capriolo ed alla lepre, altre specie che adottano

strategie analoghe sono ad esempio la lontra ed il riccio, quest'ultimo lasciato solo nella tana.

Lo stesso dicasi per certi pulli di uccelli, che escono dal nido ancora con un aspetto giovanile ed in caso di pericolo adottano la tecnica di acquattarsi immobili nell'erba (Lambertini e Palestra, 1997). Si tratta in questo caso di uccelli cosiddetti precoci o nidifughi, che lasciano il nido dopo poche ore dalla schiusa delle uova, in contrapposizione agli inetti o nidicoli che restano nel nido fino alla loro completa maturazione<sup>6</sup> (Von Frisch, 1969). Alcuni esempi di uccelli precoci, che potrebbero essere inopportunamente raccolti, sono: oche, anatre, fagiani e gabbiani.

In conclusione, risulta evidente che il prelievo di animali in natura, in particolare di esemplari giovani, debba fondarsi su conoscenze scientifiche e non sul coinvolgimento emotivo. Alcuni centri di recupero hanno avviato delle campagne di sensibilizzazione specifiche su questi temi, in collaborazione con parchi naturali, ad esempio la campagna "Se vuoi aiutarmi, non toccarmi!", lanciata dai Centri Recupero Fauna del Parco Regionale Boschi di Carrega e del Parco fluviale dello Stirone (Parma). Inoltre la maggior parte dei centri svolge attività di educazione ambientale presso le scuole o con i visitatori.

L'articolo 4, comma 5, decreta l'obbligo di segnalare quegli uccelli, ritrovati vivi od anche morti, che risultino inanellati, cioè muniti ad una zampa di un anello contrassegnato da una sigla di riconoscimento. La segnalazione va effettuata presso il comune nel cui territorio si sia verificato il ritrovamento, o direttamente all'INFS, in quanto ente che coordina l'attività di inanellamento a livello nazionale.

I centri di recupero costituiscono importanti postazioni per i programmi di inanellamento. Essi infatti possono fungere sia da stazioni di inanellamento (marcando gli esemplari prima della loro liberazione), sia da fonti di segnalazione di ricatture (per uccelli che vengano ricoverati già muniti di un anello applicato in altra sede).

#### **1.3.1.5 Detenzione di fauna selvatica viva o morta**

L'articolo 21, comma 1, lettera o, vieta la raccolta di uova, nidi e piccoli nati nei territori di protezione, introducendo anche il divieto a detenere suddetti reperti; dal divieto sono esclusi istituti scientifici e di ricerca. Il medesimo articolo, alla lettera ee, vieta espressamente la detenzione di esemplari di fauna selvatica, viva o morta, ad eccezione di

---

<sup>6</sup> Gli uccelli precoci nascono con un piumaggio mimetico, sono in grado di vedere fin dalla schiusa e si nutrono da soli. Gli uccelli inetti schiudono implumi, ciechi e devono esser imbeccati dai genitori. Esistono delle specie a comportamento intermedio, come ad esempio il Gufo comune (*Asio otus*): si tratta di un inetto che abbandona precocemente il nido, ma rimane ad attendere il cibo portato dai genitori su alberi o cespugli nelle vicinanze (Von Frisch, 1969).

quella detenuta legalmente come richiamo vivo per fini venatori o di quella abbattuta durante la caccia. La detenzione di specie non cacciabili, o di uccelli appartenenti alla famiglia dei Fringillidi in numero superiore a 5, è punibile con una sanzione pecuniaria (art. 30, comma 1, lettera h). In particolare, la detenzione di esemplari, vivi o morti, appartenenti a specie comprese nell'elenco di cui all'articolo 2 (vedi tabella 1.1, a e b), è punibile con un'ammenda pecuniaria ed anche con l'arresto fino ad 8 mesi (art. 30, comma 1, lettera b).

La detenzione *temporanea* di fauna viva è concessa dall'articolo 4, comma 6 e dall'articolo 28, comma 3, esclusivamente a quelle strutture, autorizzate dalle Regioni, dove si eseguano la cura e la riabilitazione della fauna.

La detenzione in qualunque modalità di esemplari vivi di fauna selvatica è dunque vietata a soggetti che la realizzino su iniziativa privata, in particolare per specie non cacciabili o soggette ad un regime di protezione particolare ai sensi dell'articolo 2.

Non è prevista in alcun caso la possibilità di una detenzione permanente. Questa è per contro un'evenienza frequentissima nei centri di recupero, resa necessaria dalla presenza di animali che nonostante le cure ricevute non possono essere liberati in natura per svariati motivi (i cosiddetti *irrecuperabili*).

La regolamentazione della detenzione di fauna viva non si esaurisce con la Legge 157/92, perché per determinate specie, considerate potenzialmente pericolose per l'incolumità e la salute pubblica, bisogna fare riferimento alla Legge 7 febbraio 1992 n. 150, al Decreto Interministeriale 19 aprile 1996 e alle circolari esplicative a quest'ultimo riferite.

La detenzione di fauna morta è autorizzata in base alle stesse regole che ordinano l'attività di tassidermia<sup>7</sup> (articolo 21, comma 1, lettera ee). L'articolo 6 delega alle Regioni la disciplina dell'attività di tassidermia e della detenzione dei preparati.

I tassidermici autorizzati dalle Regioni devono segnalare all'autorità competente qualunque richiesta di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette, di specie non cacciabili, o di specie cacciabili consegnate in periodi non compresi nel calendario venatorio (art. 6, comma 2). La violazione di queste disposizioni comporta le stesse sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto della tassidermia (articolo 30, comma 2).

---

<sup>7</sup> La tassidermia è la pratica di imbalsamare o impagliare i cadaveri. L'imbalsamazione consiste nel trattare il corpo con sostanze che ne arrestino i processi di decomposizione; l'impagliatura consiste nell'imbottire di paglia la pelle dell'animale per conservarne l'aspetto e la forma che aveva in vita.

In alcuni centri di recupero i cadaveri degli animali, consegnati già morti o deceduti dopo un periodo di degenza, vengono inviati a tassidermici per ottenere preparati da utilizzare a scopo didattico o espositivo. La detenzione dei preparati nel centro deve essere quindi autorizzata dalla Regione.

#### **1.3.1.6 Liberazione della fauna selvatica**

La Legge 157/92 considera come scopo ultimo della cura della fauna selvatica la sua rimessa in libertà. L'articolo 4, comma 6, definisce questa fase come *liberazione*, mentre all'articolo 28, comma 3, viene utilizzato il termine *reintroduzione*. La definizione di una terminologia univoca è oggetto del paragrafo 1.5.

Le modalità secondo cui questa fase finale deve svolgersi non sono specificate con chiarezza. L'articolo 28, comma 3, relativamente alla fauna sequestrata dagli addetti alla vigilanza venatoria, prescrive che essa venga liberata *in località adatta*, mentre se il sequestro avviene in campagna essa deve essere liberata *sul posto*. Le due opzioni non sembrano essere in contrasto fra loro e vanno probabilmente interpretate in senso lato: la fauna sequestrata, che sia in condizioni idonee per essere rimessa subito in libertà, deve essere rilasciata nel luogo del sequestro qualora esso coincida con il luogo in cui è avvenuta la cattura illegale, mentre se il sequestro avviene lontano dall'ambiente che naturalmente ospita la specie oggetto del sequestro, l'animale deve essere ricondotto nel suo ambiente per esservi infine liberato.

L'articolo 28, comma 3, indica inoltre che la fauna curata presso una struttura di recupero deve essere reintrodotta nel suo *ambiente naturale*. Ciò probabilmente coincide con l'opzione di scegliere una località adatta: non si tratterebbe quindi di liberare l'animale necessariamente nello stesso luogo dove era stato prelevato, ma in un territorio le cui caratteristiche riproducano l'habitat in cui la specie di appartenenza dell'individuo è normalmente presente.

### **1.3.2 La Legge 150/92**

La Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 ha per titolo “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973”.

Questa legge assume importanza per i centri di recupero in due modalità: perché stabilisce l'emanazione di norme per la detenzione di animali pericolosi e perché è alla base della presenza nei centri di animali “sequestrati”.

Sono infatti vietati la detenzione ed il commercio di animali appartenenti a specie indicate negli Allegati del Regolamento 97/338/CEE. Qualora vengano violati questi divieti, gli esemplari in vita vengono confiscati e possono essere affidati a strutture, pubbliche o private, che ne garantiscano la sopravvivenza ed il mantenimento in cattività a scopi didattici.

La Legge 150/92 è quindi all'origine, insieme ovviamente a tutte le normative sovranazionali riguardanti il commercio di specie animali protette, dell'istituzione di centri di recupero specializzati nella cura della fauna esotica, cosiddetti "C.R.A.E.". In Italia esistono ancora poche strutture rigorosamente specializzate, mentre è evenienza comune l'affidamento di animali sequestrati ai C.R.A.S., con le ovvie conseguenze di esporre gli animali ricoverati a ulteriori rischi sanitari e di sottrarre spazio e finanziamenti al recupero della fauna selvatica autoctona.

### **1.3.3 Il Decreto Interministeriale 19.04.1996**

L'emanazione del Decreto Interministeriale 19 aprile 1996 ("Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e la incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione") è prevista dalla Legge 150/92, all'articolo 2, comma 6. Il decreto ha lo scopo di regolamentare la detenzione di animali potenzialmente pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica.

Per animali potenzialmente pericolosi si intendono mammiferi e rettili vivi, che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali possono provocare direttamente la morte di una persona, o causarle dei traumi invalidanti. La definizione comprende inoltre i mammiferi ed i rettili vivi che possono trasmettere zoonosi se non vengono controllati dal punto di vista sanitario o se non vengono sottoposti ad adeguati trattamenti profilattici. Le specie interessate dalla definizione sono elencate in Allegato A.

Alla luce della caratterizzazione delle specie pericolose, si può affermare che il decreto avrebbe dovuto interessare anche animali appartenenti alla Classe degli Uccelli. Essi infatti possono rientrare in entrambe le definizioni di pericolosità, ad esempio per i gravi traumi che possono causare con becchi lunghi (Ardeidi) o particolarmente robusti (Psittacidi), o per la trasmissione di zoonosi come la clamidiosi.

La detenzione delle specie considerate pericolose è vietata, sia che si tratti di individui selvatici che di esemplari nati o riprodotti in cattività; di conseguenza, ne sono vietati anche l'importazione, la vendita e l'acquisto.

Dal divieto di detenzione sono escluse alcune strutture come i giardini zoologici, i parchi nazionali ed i circhi, ma non i centri di recupero.

I divieti sono entrati in vigore a partire dal 3 ottobre 1996. Chi prima di quella data deteneva animali inclusi nell'Allegato A, compresi i centri di recupero, ha dovuto farne denuncia alla Prefettura entro il 1 gennaio 1997. La Prefettura e le autorità sanitarie avevano il compito di accertare che la detenzione risultasse idonea, in ordine alla sopravvivenza ed al benessere degli animali nonché alla salute ed alla incolumità pubblica.

Se l'accertamento risultava positivo, la detenzione poteva proseguire con modalità invariate ed il detentore riceveva l'autorizzazione a possedere gli animali denunciati, restando fermo il divieto all'acquisto ed alla vendita di ulteriori esemplari. Se invece l'accertamento aveva esito negativo, i detentori dovevano provvedere ad adeguare le strutture, oppure cedere gli animali ad altri soggetti in possesso dei requisiti strutturali richiesti.

Queste disposizioni interessano i centri di recupero non solo in quanto detentori che hanno dovuto, qualora necessario, denunciare gli esemplari posseduti ed adeguare le loro strutture, ma anche come sedi cui l'autorità o i privati stessi possono ricorrere per consegnare animali non detenibili, siano essi oggetto di sequestro o fauna ritrovata ferita in natura.

Fra le specie animali, incluse nell'Allegato A, che un centro può trovarsi ad ospitare, vi sono ad esempio: lupo (*Canis lupus*), volpe (*Vulpes vulpes*), procione (*Procyon lotor*), tasso (*Meles meles*), cinghiale (*Sus scrofa*), daino (*Cervus dama*), capriolo (*Capreolus capreolus*), muflone (*Ovis musimon*), cervo (*Cervus elaphus*), istrice (*Hystrix cristata*) e tartaruga azzannatrice (*Chelidra serpentina*).

In conclusione, i centri di recupero per animali selvatici, che ricoverino specie di cui all'Allegato A del Decreto Interministeriale 19.04.1996, devono essere in possesso di una specifica autorizzazione che testimoni il possesso dei necessari requisiti, e sono tenuti a denunciare ogni ulteriore acquisizione di tali animali alla Prefettura competente per territorio.

#### **1.3.4 Il Decreto Ministeriale 08.01.2002**

Questa norma ha per titolo: "Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali". Essa dispone infatti la creazione di un registro di carico e scarico la cui compilazione è resa obbligatoria per i detentori di specie animali incluse negli Allegati A e

B del Regolamento (CEE) 338/97 del Consiglio. Il registro di per sé non costituisce comunque una prova sufficiente della legalità della detenzione degli esemplari in esso iscritti.

L'obbligo di mantenimento del registro di detenzione si applica anche ai C.R.A.S. ed ai C.R.A.E. Una deroga è prevista per quei centri di recupero, autorizzati da provvedimenti regionali o Provinciali ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della Legge 157/92, che da questi stessi provvedimenti siano già obbligati a tenere un registro di detenzione; la deroga si applica limitatamente agli animali di specie appartenenti alla fauna selvatica italiana che vengano affidati al centro.

Il registro di detenzione viene assegnato dal servizio certificazione CITES<sup>8</sup> del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, che provvede a vidimarlo su ogni pagina.

### **1.3.5 Il Decreto Ministeriale 06.12.2001, n. 469**

Il DM 469/01, emanato in applicazione dell'articolo 17, comma 6, della Legge 93/01 ("Disposizioni in campo ambientale"), è un regolamento "recante disposizioni in materia di mantenimento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie *Tursiops truncatus*". Esso interessa acquari e delfinari, in cui sono generalmente previste anche attività di recupero dei Cetacei.

Il DM 469/01 tratta la materia molto approfonditamente, stabilendo:

- requisiti del personale impiegato (titolo di studio ed esperienze nel settore; numero di addetti; corsi di formazione);
- requisiti minimi delle strutture (materiali impiegati per la costruzione, dimensioni, arricchimenti ambientali, etc...);
- tipologie di attività in cui gli animali detenuti devono essere coinvolti (programmi di educazione; ricerca scientifica; riproduzione);
- metodi per garantire la salute ed il benessere degli animali stabulati e per la prevenzione dello stress (ventilazione, illuminazione, temperatura, inquinamento acustico, igiene delle strutture, manipolazione da parte del personale, contatti con i visitatori);
- pratiche corrette per la scelta, la conservazione, la preparazione e la somministrazione del cibo;

---

<sup>8</sup> CITES è l'acronimo per "Convention On International Trade of Endangered Species" (Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate), con cui viene comunemente indicata la Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 (vedi paragrafo 1.5.4).



- misure sanitarie da adottare ante-mortem (quarantena, visite veterinarie ed esami ematologici di routine, compilazione giornaliera di schede cliniche individuali) e post-mortem (autopsie su tutti i soggetti deceduti);
- raccolta di dati a fini scientifici per mezzo di schede standard;
- norme per il trasporto degli esemplari (parere del medico veterinario, durata del trasporto, formazione degli incaricati, strutture di destinazione).

Nel campo del recupero della fauna selvatica non sono ancora state emanate leggi che trattino la materia con il livello di approfondimento dimostrato dal Decreto Ministeriale 469/01. Esso potrebbe fungere da guida per produrre un regolamento esauriente delle funzioni, delle attività e dei requisiti strutturali ed organizzativi dei centri di recupero per la fauna selvatica.

#### **1.4 LE LEGGI REGIONALI**

La maggior parte delle Leggi Regionali che vengono analizzate in questo paragrafo sono recepimenti della Legge 157/92 e pertanto ne conservano pressoché inalterati molti punti fondamentali. Per ogni Regione vengono indicate solo le variazioni apportate rispetto alla legge sulla caccia che abbiano importanza per l'attività dei centri di recupero. Sono poi prese in considerazione altre normative regionali, non direttamente inerenti all'attività venatoria, che trattino apertamente la materia del recupero della fauna selvatica o comunque assumano importanza per la gestione dei centri di recupero.

Le leggi vengono citate nel testo così come modificate ed integrate da altri provvedimenti: questi ultimi sono indicati in bibliografia e nella tabella 1.2.

La tabella 1.2 consente di confrontare le normative emanate dalle singole Regioni, distinguendo le attuazioni della legge sulla caccia dalle altre disposizioni.

Per la ricerca dei testi delle Leggi Regionali ci si è avvalsi del sito della Camera dei Deputati ([www.camera.it](http://www.camera.it)), mentre per disposizioni di ordine gerarchico inferiore sono stati utilizzati i siti web delle singole Regioni e Province, o il motore di ricerca Google ([www.google.it](http://www.google.it)).

<b>REGIONE</b>	<b>Leggi Regionali emanate in osservanza della Legge 157/92</b>	<b>Modifiche ed integrazioni</b>	<b>Altri provvedimenti regionali e Provinciali</b>	<b>Modifiche ed integrazioni</b>
<b>ABRUZZO</b>	LR 31.05.1994 n. 30. Norme per l'attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica.	LR 03.04.1995 n. 33. Modificazione ed integrazione alla LR 31 maggio 1994 n. 30.  LR 07.09.1995 n. 124. Modificazione ed integrazione alla LR 31 maggio 1994 n. 30.  LR 19.08.1996 n. 65. Modificazione ed integrazione alla LR 31 maggio 1994 n. 30.  LR 12.11.1997 n. 131. Ulteriori modifiche ed integrazioni alla LR 31 maggio 1994 n. 30.  LR 31.07.2001 n. 32. Modifica dell'articolo 36 della LR 31 maggio 1994, n. 30.	LR 08.09.1988 n. 73. Provvidenze a favore del Centro di Recupero Rapaci e Selvatici.  LR 07.09.1993 n. 50. Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore.	LR 25.07.1989 n. 61. Modifiche ed integrazioni alla LR 8 settembre 1998, avente per oggetto "Provvidenze a favore del Centro di Recupero Rapaci e Selvatici".
<b>BASILICATA</b>	LR 09.01.1995 n. 2. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.	LR 11.03.1997 n. 14. Modifiche ed integrazioni alla LR 9 gennaio 1995 n. 2.		
<b>CALABRIA</b>	LR 17.05.1996 n. 9. Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio.		LR 14.07.2003 n. 10. Norme in materia di aree protette.	
<b>CAMPANIA</b>	LR 10.04. 1996 n. 8. Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria.		LR 29.12.2005 n. 24. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania.	

<b>REGIONE</b>	<b>Leggi Regionali emanate in osservanza della Legge 157/92</b>	<b>Modifiche ed integrazioni</b>	<b>Altri provvedimenti regionali e Provinciali</b>	<b>Modifiche ed integrazioni</b>
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	LR 15.02.1994 n. 8. Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria.	LR 16.02.2000 n. 6. Modifiche alla LR 15 febbraio 1994, n. 8., "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria".	DGR n. 2966 del 2001. Direttive relative al recupero della fauna selvatica.  LR 17.02.2005 n. 5. Norme a tutela del benessere animale.	
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	LR 17.07.1996 n. 24. Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.  LR 31.12.1999 n. 30. Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia.	LR 04.09.2001 n. 20. Modifiche alla LR 29/1993 in materia di aucupio, modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 24/1996 e 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria.	LR 30.09.1996 n. 42. Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.  LR 29.01.2003 n. 1. Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003).	
<b>LAZIO</b>	LR 02.05.1995 n. 17. Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio.	LR 30.01.2002 n. 3. Modifiche alla LR 2 maggio 1995, n. 17 e successive modifiche.	LR 07.06.1990 n. 70. Istituzione della riserva naturale parziale delle "Montagne della Duchessa" nel territorio del comune di Borgorose.	
<b>LIGURIA</b>	LR 01.07.1994 n. 29. Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio.		LR 22.01.1992 n. 4. Tutela della fauna minore.	
<b>LOMBARDIA</b>	LR 16.08.1993 n. 26. Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.	LR 08.05.2002 n. 7. Modifiche ed integrazioni alla LR 16 agosto 1993, n. 26.	Delibera della Giunta Regionale 27.07.1994 n. 5/55655.	

<b>REGIONE</b>	<b>Leggi Regionali emanate in osservanza della Legge 157/92</b>	<b>Modifiche ed integrazioni</b>	<b>Altri provvedimenti regionali e Provinciali</b>	<b>Modifiche ed integrazioni</b>
<b>MARCHE</b>	LR 05.01.1995 n. 7. Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.		LR 23.04.1990 n. 25. Contributo annuale alla Associazione Italiana per il WWF, delegazione delle Marche per la gestione del Centro Recupero Selvatici.	
<b>MOLISE</b>	LR 10.08.1993 n. 19. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.			
<b>PIEMONTE</b>	LR 04.09.1996 n. 70. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.		LR 08.07.1999 n. 17. Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca.	
<b>PUGLIA</b>	LR 13.08.1998 n. 27. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria.			
<b>SARDEGNA</b>	LR 29.07.1998 n. 23. Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna.			
<b>SICILIA</b>	LR 01.09.1997 n. 33. Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo	LR 31.08.1998 n. 15. Modifiche alla LR 1 settembre 1997, n.33.  LR 08.05.2001 n. 7. Integrazioni e	Decreto 17.12.1997 n. 3212. Adozione del disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni per l'istituzione di centri di recupero e primo	

<b>REGIONE</b>	<b>Leggi Regionali emanate in osservanza della Legge 157/92</b>	<b>Modifiche ed integrazioni</b>	<b>Altri provvedimenti regionali e Provinciali</b>	<b>Modifiche ed integrazioni</b>
	venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale.	modifiche alla LR 1 settembre 1997, n. 33.	soccorso per gli uccelli, le testuggini di terra e di acqua dolce. Decreto 05.12.2001. Adozione del disciplinare per l'istituzione di centri di recupero e di primo soccorso di tartarughe marine.	
<b>TOSCANA</b>	LR 12.01.1994 n. 3. Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157.	LR 10.06.2002 n. 20. Calendario venatorio e modifiche alla LR 12 gennaio 1994 n. 3.  LR 27.02.2005 n. 34. Modifiche alla Legge Regionale 12.01.1994 n. 3	LR 06.04.2000 n. 56. Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche.	DGR 22.11.2004 n. 1175. LR 56/00, definizione dei requisiti strutturali dei centri previsti dall'art. 9, nonché dei requisiti organizzativi e strutturali dei soggetti gestori dei centri stessi.
<b>UMBRIA</b>	LR 17.05.1994 n. 14. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.	LR 13.05.2002 n. 7. Ulteriori modificazioni ed integrazioni della LR 17 maggio 1994, n. 14.		
<b>VALLE D'AOSTA</b>	LR 27.08.1994 n. 64. Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria.			
<b>VENETO</b>	LR 09.12.1993 n. 50. Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.		LR 13.09.2001 n. 27. Disposizioni di riordino e semplificazione normativa.	
<b>TRENTO</b>	LP 09.12.1991 n. 24. Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia.	LP 26.08.1994 n. 2. Modifiche alla Legge Provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.		

## **1.4.1 ABRUZZO**

### **1.4.1.1 Specie selvatiche oggetto di tutela**

La Legge Regionale 7 settembre 1993, n. 50, relativa a primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo, introduce provvedimenti per la tutela della fauna selvatica cosiddetta minore. In particolare l'articolo 2 estende la tutela ad un elenco di specie appartenenti alle Classi dei Rettili, degli Anfibi, dei Pesci e degli Invertebrati; l'elenco comprende anche i Chiroteri, nonostante essi siano mammiferi selvatici e in quanto tali già tutelati ai sensi della Legge 157/92.

Le specie elencate dal predetto articolo sono accomunate da uno status di conservazione non ottimale: si tratta di specie classificate come vulnerabili, rare, in via di scomparsa nel territorio dell'Abruzzo od in via di estinzione.

### **1.4.1.2 Tutela diretta della fauna selvatica**

La Legge Regionale n. 73 dell'8 settembre 1988 ("Provvidenze a favore del centro di recupero rapaci e selvatici"), con l'articolo 1 decreta l'utilità di un centro di recupero, preesistente sul territorio regionale e riconosciuto ufficialmente dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Si tratta del CRRS (Centro di Recupero Rapaci e Selvatici), ancora oggi attivo con sede presso la gestione dell'ex-ASFD<sup>9</sup> a Pescara. In particolare viene sottolineata l'importanza del CRRS per la tutela e la valorizzazione del patrimonio faunistico regionale.

L'articolo 2 della Legge Regionale 73/88 prevede che detto centro riceva un contributo annuo di cinquanta milioni di vecchie lire, erogato dalla Giunta Regionale a seguito della presentazione, da parte del centro, di un consuntivo delle spese sostenute nell'anno precedente. La cifra rispecchia la spesa annua media di conduzione di un centro di recupero, escluse le spese di personale (Botteghi, 1997).

La Legge Regionale n. 30 del 31 maggio 1994 ("Norme per l'attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica"), stabilisce che le funzioni del CRRS siano il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà (articolo 6). Queste attività, oltre che nel suddetto centro, possono essere svolte in quelle aree protette che provvedano autonomamente a tali funzioni.

Il CRRS viene autorizzato dalla Legge Regionale 73/88, articolo 2, a:

---

<sup>9</sup> ASFD = Azienda di Stato per le Foreste Demaniali

- avvalersi di personale qualificato e di strutture particolarmente attrezzate, sia pubbliche sia private;
- detenere animali curati ma non in grado di riprendere la vita selvatica;
- detenere le carcasse degli animali deceduti nel centro;
- detenere medicinali ed attrezzature medico-sanitarie necessarie alla cura ed alla riabilitazione degli animali ricoverati;
- affidare esemplari irrecuperabili e carcasse ad Enti, associazioni, Istituti e Musei di Storia Naturale.

Come si può notare, la Regione Abruzzo colma la lacuna lasciata dalla legge sulla caccia in merito alla detenzione permanente di soggetti irrecuperabili, nonché alla detenzione di animali morti. Inoltre viene introdotta la possibilità di stipulare convenzioni, o comunque di instaurare collaborazioni, con altri enti che si occupino con diverse modalità di fauna selvatica.

La Regione sostiene economicamente progetti di soggetti pubblici o privati che concorrano alla attuazione della Legge Regionale 50/93, allo scopo di favorire la promozione e la diffusione del disposto della legge e la conoscenza delle specie tutelate (articolo 8, LR 50/93). Questa disposizione può interessare i centri di recupero, in quanto potenziali spazi di attuazione di progetti di conservazione (ad esempio attraverso la riproduzione e la reintroduzione delle specie oggetto di tutela).

#### **1.4.1.3 Ritrovamento e soccorso di fauna selvatica**

La Legge Regionale 30/94 vieta con l'articolo 6 la cattura di uccelli e mammiferi selvatici nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. Rispetto alla legge sulla caccia essa introduce inoltre l'esplicito divieto di *distruzione* dei suddetti ritrovamenti.

L'articolo 6, inoltre, specifica quali sono le figure coinvolte nella tutela della fauna: Province, agenti di vigilanza venatoria, associazioni ed Organismi operanti in materia. Tali soggetti devono rivolgersi al CRRS in caso di ritrovamento o sequestro di fauna viva, mentre la fauna morta va conferita all'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo ed il Molise.

#### **1.4.1.4 Detenzione di fauna selvatica viva o morta**

Il divieto di detenzione, sia per esemplari vivi che per carcasse, viene esteso alle specie di fauna minore (LR 50/93, articolo 3). Deroga al divieto di detenzione per le suddette specie è concessa dall'articolo 4 ad Enti o Istituti di ricerca e ad associazioni riconosciute dal Ministero dell'Ambiente o dalla Regione. Tale deroga ha lo scopo di rendere efficace la tutela e di promuovere la ridiffusione delle specie.

Riuscendo a conservare la rigidità con cui la Legge 157/92 affronta il tema della detenzione, motivata come detto dal rischio di commerci illegali, la Regione Abruzzo si rende disponibile a permettere quelle detenzioni che possono essere utili nel quadro complessivo delle azioni di tutela.

L'articolo 5 della LR 50/93 obbliga a fare denuncia di detenzione, morte, o scomparsa, i proprietari di: esemplari vivi delle specie tutelate di fauna minore, esemplari imbalsamati delle medesime specie, carapaci di tartarughe. Esemplari illegalmente detenuti verranno sequestrati dagli addetti alla vigilanza (articolo 7).

#### **1.4.1.5 Liberazione della fauna selvatica**

Gli esemplari appartenenti a specie di fauna minore tutelata, che siano stati sequestrati a seguito dell'accertamento di detenzione illegale, devono essere rapidamente restituiti al loro *ambiente naturale di origine* (LR 50/93, articolo 7). Se ciò non fosse possibile, essi devono venir liberati nell'*ambiente più idoneo alle esigenze vitali della specie*, purché si tratti di fauna autoctona (*ibid.*).

La specifica sull'origine autoctona della fauna sequestrata rende necessario dunque accertare che gli esemplari sequestrati non solo appartengano alle specie tutelate dal punto di vista tassonomico, ma che siano anche originari direttamente del territorio abruzzese.

### **1.4.2 BASILICATA**

#### **1.4.2.1 Specie selvatiche oggetto di tutela**

La Legge Regionale n. 2 del 9 gennaio 1995 (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) stabilisce che alle specie oggetto di particolare tutela ai sensi dell'articolo 2 della Legge 157/92, debbano essere aggiunte specie autoctone minacciate di estinzione (articolo 19, comma 2). Queste specie verranno precisate annualmente con modifiche al calendario venatorio.

#### **1.4.2.2 Tutela diretta della fauna selvatica**

La Regione Basilicata non contempla la presenza di strutture deputate alla cura ed alla riabilitazione della fauna.

La Legge Regionale 2/95 prevede che danni eventualmente arrecati alla fauna selvatica da attività antropiche vengano riparati (articolo 43). Un centro di recupero potrebbe contribuire al segnalamento ed al monitoraggio di questi danni, elencati dall'articolo 43: scarichi inquinanti industriali o urbani, uso di insetticidi, pesticidi, diserbanti o altre sostanze nocive. I responsabili di tali danni sono tenuti a pagare le sanzioni pecuniarie



previste e ad immettere fauna per ricostituire il patrimonio faunistico, nelle modalità previste dalla Provincia territorialmente competente.

#### **1.4.2.3 Ritrovamento e soccorso di fauna selvatica**

La Regione Basilicata stabilisce che chiunque abbia rinvenuto fauna selvatica in difficoltà, debba avvisarne immediatamente la Provincia od il Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto (LR 2/95, articolo 10). Il rinvenitore inoltre deve rendersi disponibile a consegnare egli stesso la fauna rinvenuta alla Provincia od al Comune.

Chi abbia rinvenuto uova, covate e piccoli nati, è autorizzato ad agire per preservarli, secondo modalità non specificate; anche in questo caso il rinvenitore deve avvisare immediatamente la Provincia od il Comune competenti per territorio, che prenderanno provvedimenti per il singolo caso (LR 2/95, articolo 19, comma 5).

L'articolo 39, comma 1, lettera o, consente la raccolta e la detenzione di uova, nidi e piccoli nati al fine di sottrarli a sicura distruzione o morte, segnalando il fatto entro 24 ore alla Provincia competente.

Gli articoli 19 e 39 sembrano non essere in accordo tra loro. L'articolo 39 riprende alla lettera il testo della Legge 157/92, autorizzando la raccolta di reperti "per sottrarli a sicura distruzione o morte". L'articolo 19 invece non specifica le condizioni in cui debba essere avvenuto il ritrovamento per poter autorizzare l'intervento di un privato. Ciò può comportare la raccolta immotivata di uova, covate e piccoli nati, con i rischi già evidenziati nel paragrafo 1.2.3.1. Inoltre non sono specificate le modalità secondo le quali gli enti pubblici dovrebbero provvedere in merito a tali ritrovamenti: è pertanto possibile che i privati possano essere autorizzati a prendersi cura essi stessi dei piccoli nati già in loro possesso. Ciò anche in considerazione dello scarso approfondimento con cui Legge Regionale tratta la materia della detenzione di fauna selvatica.

#### **1.4.2.4 Detenzione di fauna selvatica viva o morta**

La detenzione di uova, nidi e piccoli nati è consentita, come il prelievo, per sottrarli a sicura distruzione, e segnalando l'accaduto entro 24 ore alla Provincia competente (articolo 39, comma 1, lettera o).

### **1.4.3 CALABRIA**

#### **1.4.3.1 Tutela diretta della fauna selvatica**

In Calabria la Legge 157/92 è recepita dalla Legge Regionale n. 9 del 17 maggio 1996 ("Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio"). All'articolo 3, comma 8, tale

legge autorizza la Regione e le Province a stipulare convenzioni con centri di cura e recupero della fauna selvatica operanti sul territorio regionale. Tali convenzioni devono avere per scopo il ricovero della fauna selvatica in difficoltà e più in generale la tutela della fauna.

La Legge Regionale n. 10 del 14 luglio 2003 (“Norme in materia di aree protette”), all’articolo 46, stabilisce che nelle aree protette il recupero di fauna selvatica viva o morta spetta esclusivamente all’Ente di gestione dell’area protetta. L’Ente gestore deve quindi provvedere alla cura ed alla reintroduzione della fauna selvatica in difficoltà nel parco stesso. Qualora ciò non sia possibile, la fauna può anche essere inviata ad un centro di recupero.

L’Ente gestore dell’area protetta può, al pari della Regione e delle Province, stipulare convenzioni con associazioni ambientaliste, Musei di scienze naturali, Enti e Cooperative locali, Università e Corpo Forestale dello Stato, allo scopo di collaborare al recupero della fauna.

#### **1.4.3.2 Ritrovamento e soccorso di fauna selvatica**

Chiunque ritrova fauna selvatica in difficoltà deve avvisarne subito la Provincia o il Comune competenti, od il Corpo Forestale dello Stato (LR 9/96, articolo 3, comma 8): gli Enti citati provvedono al ritiro degli esemplari. Ciò è importante sia come servizio al cittadino, sia per il benessere animale: un servizio offerto da personale competente in materia può consentire di assicurare il trasporto o la liberazione degli animali entro tempi relativamente brevi (il privato cittadino spesso detiene per qualche tempo gli animali ritrovati tentando di curarli) e di effettuarli con le corrette modalità.

Se necessitano di cure, i suddetti esemplari vengono consegnati o a centri di recupero o al Servizio Veterinario.

L’articolo 3, comma 9, recita testualmente: “Quando sia ancora possibile evitare la sicura distruzione di nidi, con uova o piccoli nati, deve essere data comunicazione entro le prime 24 ore utili, alla Provincia o al Comune o anche al Corpo Forestale dello Stato”. La variazione introdotta da questo articolo rispetto alla legge sulla caccia è importante, perché non consente di toccare né tantomeno di asportare piccoli nati. In questo caso però si tratterebbe esclusivamente di uccelli e non di mammiferi, poiché il termine “piccoli nati” è esplicitamente riferito alla loro presenza nel nido.

#### **1.4.3.3 Liberazione della fauna selvatica**

L'articolo 16 della Legge Regionale 9/96, in merito ai ripopolamenti<sup>10</sup> a fini venatori, elenca dei criteri da seguire per immettere nell'ambiente naturale degli animali. Tali criteri, pur riguardando come detto esemplari immessi nell'ambiente per essere cacciati, possono servire da guida per organizzare anche le liberazioni in un centro di recupero. In base all'articolo 16, dunque:

- tutte le immissioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Provincia;
- tutte le operazioni effettuate vanno verbalizzate, con relativa certificazione veterinaria;
- gli animali da immettere devono essere sottoposti a controlli veterinari per accertare che siano in normale stato fisico, privi di malattie e non portatori di germi patogeni;
- le immissioni devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentire la sopravvivenza e la riproduzione degli animali liberati, nonché ad evitare danni alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati.

Anche la Legge Regionale 10/2003 (articolo 19, comma 4, lettera a) approfondisce il tema delle immissioni. L'articolo 19 vieta di immettere in spazi non recintati specie che possano modificare il genotipo delle popolazioni preesistenti.

## **1.4.4 CAMPANIA**

### **1.4.4.1 Tutela diretta della fauna selvatica**

La Legge Regionale n. 8 del 10 aprile 1996 (“Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania”) comprende un articolo che regola in modo specifico le attività dei centri di recupero (articolo 5: “Centri di recupero della fauna selvatica”).

In base al disposto dell’articolo 5, l’istituzione dei centri di recupero per la fauna selvatica è autorizzata dalla Giunta regionale su parere dell’INFS, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, della Legge 157/92. L’autorizzazione può essere concessa a differenti strutture: dipartimenti universitari, associazioni ambientaliste ed associazioni venatorie. Tali associazioni devono essere riconosciute dal Ministero dell’Ambiente ed operare in territorio campano.

---

<sup>10</sup> Per ripopolamento si intende la traslocazione di individui appartenenti ad un’entità faunistica già presente nell’area di rilascio, generalmente a scopo di fruizione venatoria (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, 1997).

I compiti assegnati ai centri di recupero sono il soccorso, la riabilitazione e la reintroduzione di esemplari di fauna selvatica feriti. Non vengono utilizzati i termini cura e detenzione, probabilmente impliciti in quanto fasi necessarie ai fini della riabilitazione.

Un centro di recupero, per ricevere l'autorizzazione regionale, deve dimostrare di possedere specifici requisiti, tecnici e scientifici, ovvero:

1. esistenza all'interno del centro di una struttura veterinaria "in grado di far fronte anche a difficili patologie" e diretta da un laureato in Medicina Veterinaria;
2. presenza di voliere di dimensioni adeguate per la riabilitazione, costruite in modo da evitare agli animali la vista dell'uomo;
3. impiego di personale qualificato, con esperienza almeno biennale nel recupero della fauna selvatica.

Il primo punto vuole probabilmente riferirsi ad una struttura ben attrezzata, dotata ad esempio di sala operatoria. La specifica che l'ambulatorio debba poter rispondere a patologie complesse fa sì che per possedere i requisiti necessari all'autorizzazione non sia sufficiente un semplice ambulatorio visite od un'infermeria per il pronto soccorso. La presenza di strumentazioni mediche nei centri di recupero non è purtroppo scontata, e spesso si tratta appunto di una semplice infermeria. Questo articolo di legge ha sicuramente influito sulla realtà dei centri di recupero campani, tanto che anche centri attivi da molti anni non hanno ricevuto l'autorizzazione regionale proprio per l'assenza di un medico veterinario o delle strutture sanitarie previste.

Il secondo punto, relativo alle dimensioni ed alla schermatura delle voliere, rappresenta uno dei pochi casi in cui la legge si pronuncia in merito ai requisiti strutturali dei centri di recupero. La descrizione di tali requisiti è però sommaria, poiché riguarda solo gli uccelli e considera solo le strutture di riabilitazione (e non ad esempio quelle per la degenza postoperatoria o per gli animali irrecuperabili).

Il terzo ed ultimo punto, relativo alla formazione del personale, specifica che l'esperienza acquisita nel settore del recupero deve essere certificata da centri di recupero già autorizzati ed operanti. Non è precisato se tali centri debbano essere siti nella Regione Campania, come sarebbe consequenziale nel contesto di una legge che si propone di standardizzare il recupero nel territorio regionale. Questa modalità di reclutamento del personale inoltre non sembra essere la più trasparente; sarebbe stato forse opportuno prevedere il ricorso ad organismi terzi, come Università, INFS od altri Enti di comprovata professionalità.

In conclusione, la richiesta di determinati requisiti ai fini dell'autorizzazione ha lo scopo di garantire degli standard minimi di servizio nei centri, e rappresenta un primo passo verso l'uniformazione delle attività, per lo meno in ambito regionale. I requisiti elencati tuttavia potrebbero essere descritti con maggiore approfondimento e chiarezza.

La Legge Regionale 8/96 stabilisce con l'articolo 39 (modificato dalla LR 24 del 29.12.2005) che i proventi della tassa di concessione regionale, di cui alla Legge 157/92, articolo 23, vengano utilizzati anche per il recupero e la riabilitazione della fauna protetta. L'articolo 40, comma 2, lettera a, dispone che la Regione ogni anno stanzi dei fondi specifici per la ricostituzione del patrimonio faunistico, comprensivi anche delle spese dei centri di recupero. Con l'articolo 5, infine, la Giunta regionale può assegnare contributi annuali ai centri, con versamenti effettuati all'inizio della stagione venatoria.

Ogni anno i centri di recupero per la fauna selvatica devono far pervenire alla Giunta regionale e all'Amministrazione provinciale nel cui territorio ricade il centro, delle relazioni dettagliate sulle attività svolte, pena la revoca dell'autorizzazione (articolo 5, commi 4 e 5). Le relazioni consentono alla Regione di controllare l'operato dei centri, valutando ad esempio l'efficacia della loro azione per la tutela della fauna, e costituiscono delle potenziali fonti di dati per studi scientifici.

Le relazioni annuali, inoltre, devono essere rese note ai comitati regionali e Provinciali della caccia. Ciò può essere utile per informare e sensibilizzare i cacciatori, e sembra confermare l'impressione che la Legge Regionale 8/96 tenga in considerazione soprattutto i ricoveri per ferita da arma da fuoco.

#### **1.4.4.2 Ritrovamento e soccorso di fauna selvatica**

La fauna oggetto di soccorso è quella *ferita* (articolo 5). Ciò sottintenderebbe come cause di ricovero essenziali le ferite da arma da fuoco, quindi caccia e bracconaggio ed i traumi in genere.

In base ai dati presentati in questa tesi, fra le cause principali di ricovero per tutte le specie animali vi sono anche gli animali orfani (prole abbandonata o considerata tale) e gli stati avanzati di debilitazione. Anche la bibliografia che ha per oggetto i centri di recupero campani riporta elevate percentuali di recupero per ferita da arma da fuoco nelle famiglie degli Accipitriformi e dei Falconiformi (rapaci diurni), ma evidenzia per gli Strigiformi (rapaci notturni) il prevalere del ritrovamento di nidiacei come causa di ricovero (Fraissinet et al., 1999). Nel corso degli ultimi anni, inoltre, la percentuale di ricoveri attribuiti a ferite da arma da fuoco si sarebbe ridotta gradualmente (Fraissinet et al., 2003).

In conclusione, sarebbe auspicabile ampliare il termine “fauna ferita” per ragioni di completezza, utilizzando ad esempio la dicitura “fauna in difficoltà”, impiegata nel testo della legge sulla caccia.

#### **1.4.4.3 Liberazione della fauna selvatica**

Gli animali riabilitati presso i centri di recupero, per poter essere liberati devono venire marcati da personale tecnico dell’INFS (articolo 5, comma 5).

È da sottolineare come la Campania e la Sicilia siano le uniche due Regioni a rendere obbligatoria la marcatura degli animali, indicandola come fase necessaria per poter procedere alle operazioni di rilascio.

### **1.4.5 EMILIA-ROMAGNA**

#### **1.4.5.1 Tutela diretta della fauna selvatica**

La Legge Regionale n. 8 del 15 febbraio 1994 (“Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”), stabilisce con l’articolo 19, comma 6 bis, che vengano emanate ulteriori norme regionali per disciplinare il funzionamento dei centri di recupero per la fauna selvatica, in particolare riguardo alle modalità di consegna e/o di segnalazione degli animali rinvenuti morti, feriti o debilitati, ed alle attività di soccorso, detenzione temporanea e liberazione degli animali. La normativa emanata in risposta al dettato della LR 8/94, è la Delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 2966 del 2001.

Tale delibera costituisce l’unico provvedimento in Italia in cui viene definita la locuzione “Centro di Recupero Animali Selvatici”, introducendo al contempo l’utilizzo dell’acronimo C.R.A.S., già in uso da molti anni tra gli operatori del settore. In una norma successiva, LR 5/05, si parla invece di “Centri di *custodia* e di recupero” (articolo 8, comma 3).

I C.R.A.S., secondo la definizione della DGR 2966/2001, sono “strutture destinate al recupero, rieducazione, studio e successivo reinserimento in natura di specie appartenenti esclusivamente alla fauna selvatica autoctona”. In essi è inoltre autorizzato lo svolgimento di attività didattiche, per favorire e diffondere la conoscenza della fauna selvatica e del suo habitat. La LR 5/05 inserisce fra l’oggetto delle attività dei centri anche la fauna “abbandonata” o “posta sotto custodia giudiziaria o sequestro cautelativo”, legittimando così una funzione dei C.R.A.S. spesso fattiva ma non regolamentata.

Queste definizioni pongono in luce alcuni dei ruoli rivestiti dai centri di recupero: terapeutici (recupero e rieducazione, ovvero cura e riabilitazione), educativi e divulgativi

(attività didattiche), scientifici (studi effettuati sui soggetti ricoverati) e di conservazione (in riferimento al carattere autoctono della fauna curata).

I C.R.A.S. vengono distinti in due livelli, a seconda del grado di tutela cui sono sottoposte le specie ricoverate:

- C.R.A.S. di livello A: ricoverano tutte le specie di fauna selvatica autoctona, incluse quelle elencate dall'articolo 2, comma 1, della Legge 157/92 (vedi tabella 1.1);
- C.R.A.S. di livello B: ricoverano le specie, sia tutelate che cacciabili, non elencate dall'articolo 2 della Legge 157/92.

Per poter dare inizio alle sue attività, un C.R.A.S. deve inoltrare domanda di autorizzazione alla Provincia di appartenenza. L'autorizzazione viene rilasciata dalla Provincia stessa entro 2 mesi dal ricevimento della domanda, posto che il centro risulti conforme ai requisiti richiesti dalla DGR 2966/2001.

Ai fini del ricevimento dell'autorizzazione provinciale, la delibera dichiara favorite le associazioni di volontariato che prevedano nel loro statuto le attività di recupero ed in particolare quelle operanti sul territorio da tempo e con competenza. Questo punto è stato probabilmente inserito per la necessità di sveltire le pratiche per il rilascio delle autorizzazioni, in considerazione della presenza sul territorio regionale di numerosi centri di recupero attivi da diversi anni e gestiti da associazioni qualificate come LIPU e WWF.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata da informazioni opportunamente documentate, relativamente a:

- strutture possedute dal centro;
- specie di cui il centro intende occuparsi;
- individuazione di un responsabile del C.R.A.S. e di un direttore sanitario;
- individuazione di una struttura veterinaria di riferimento (è previsto che i C.R.A.S. debbano garantire il controllo veterinario degli animali ricoverati, o dotandosi di un ambulatorio interno o avvalendosi di un ambulatorio esterno convenzionato);
- possesso dell'autorizzazione a detenere specie considerate potenzialmente pericolose per la salute e l'incolumità pubblica, ai sensi del Decreto Interministeriale 19 aprile 1996.

L'autorizzazione, rinnovabile, ha durata quinquennale. Essa indica la denominazione e l'ubicazione del C.R.A.S., il suo numero progressivo di identificazione ed il suo livello.

Inoltre in essa sono precisate le attività consentite al centro e gli adempimenti che in esso devono essere osservati.

Il livello cui appartiene un C.R.A.S. (A o B), dipende dalle specie che esso intende ricoverare e di conseguenza dal tipo di strutture che ha a disposizione; in particolare devono esser rispettati i requisiti strutturali previsti all'Allegato B della DGR 2966/2001.

In base alle autorizzazioni rilasciate, ogni Provincia redige l'elenco dei C.R.A.S. operanti nel suo territorio. Tali elenchi vengono trasmessi annualmente alla Regione, che detiene quindi l'anagrafe dei centri di recupero.

Il servizio di anagrafe dei C.R.A.S., oltre ad assumere una palese importanza nel controllo delle loro attività e nel rilascio oculato delle autorizzazioni, ha consentito di effettuare una verifica sull'accuratezza del metodo di censimento dei centri adottato nella presente tesi.

La DGR 2966/2001 stabiliva un lasso di tempo di 2 anni, a partire dalla sua entrata in vigore, per richiedere le autorizzazioni ed ultimare l'anagrafe dei C.R.A.S. In realtà tale scadenza non è stata applicata in modo rigoroso, trattandosi di un piano da attuare esclusivamente su base volontaria: non sono stati previsti, infatti, dei contributi finanziari per attuare gli adeguamenti imposti.

La DGR 2966/2001 definisce gli obblighi cui è sottoposto il responsabile di un C.R.A.S.:

- detenere ed aggiornare giornalmente i registri di carico e scarico degli animali;
- comunicare alla Provincia la consegna degli animali deceduti agli Enti previsti;
- stabilire in accordo con la Provincia dei protocolli relativi alle operazioni di liberazione, a seconda della specie animale;
- comunicare alla Provincia tempi, modi e località di liberazione degli animali;
- trasmettere annualmente alla Provincia una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente;
- vietare ad estranei l'accesso alle aree dove sono stabulati gli animali in cura e consentire l'accesso dei visitatori solo alle strutture di degenza degli animali irrecuperabili, comunque garantendo a questi ultimi tranquillità e benessere;
- assicurare adeguati standard igienici agli animali ed al personale, relativamente alle strutture di degenza e lavoro, agli accessori, agli alimenti ed alla gestione dei rifiuti;
- rispettare le disposizioni previste dalla autorizzazione.

Se le disposizioni in merito agli obblighi del responsabile del C.R.A.S. o ai requisiti strutturali o ad altre norme in materia di tutela della fauna selvatica, di sanità e di igiene,



vengono violate una prima volta, la Provincia diffida il C.R.A.S. a adempiere nelle modalità previste. Se la violazione viene ripetuta una seconda volta, o anche senza che venga ripetuta nel caso essa comprometta il benessere animale o non sia correggibile a seguito di una diffida, la Provincia sospende temporaneamente la autorizzazione. In caso di inosservanza o violazioni reiterate, o in caso di violazioni sanzionabili penalmente, la Provincia revoca l'autorizzazione.

La LR 5/05, articolo 8 comma 4, vieta inoltre ai centri di commercializzare animali o di allevarli a fini commerciali.

All'atto dell'istituzione, la Provincia affida al C.R.A.S. un registro di carico e scarico vidimato, per controllare la detenzione e le movimentazioni degli animali.

La DGR 2966/2001 anticipa con questo articolo il Decreto Ministeriale 8 gennaio 2002, che istituisce il registro di detenzione per determinate specie animali.

Il registro deve essere mantenuto aggiornato dal responsabile del centro, e deve riportare le seguenti informazioni:

- data di ingresso dell'animale nel centro;
- dati anagrafici della persona che ha provveduto alla consegna dell'animale;
- località di ritrovamento;
- numero progressivo di identificazione del soggetto;
- segnalamento del soggetto (specie, sesso, età, peso);
- causa del ricovero;
- destino dell'animale (riabilitazione, trasferimento, eutanasia);
- motivo e tempi del trasferimento;
- dati relativi al periodo di degenza;
- data, località e modalità di liberazione;
- soggetto abilitato alla liberazione ed eventuale numero di identificazione INFS;
- data e causa del decesso.

La Regione promuove annualmente un momento di confronto delle esperienze svolte tra i soggetti coinvolti nel recupero della fauna selvatica. Questo approccio rappresenta un passo importante per favorire la ricerca scientifica, la standardizzazione delle metodiche e la collaborazione fra i C.R.A.S.

Per quanto riguarda provvedimenti di tutela diretta nei confronti dei nidiacei, è da ricordare l'articolo 8, comma 2, della LR 5/05, che recita: "L'opera di potatura ed abbattimento di alberi, arbusti e siepi, se svolta nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve

essere effettuata con l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei o comunque la distruzione dei nidi”.

#### **1.4.5.2 Ritrovamento e soccorso di fauna selvatica**

La Legge Regionale 8/94, all'articolo 26, comma 3, stabilisce che debba essere soccorsa la fauna selvatica eventualmente rinvenuta “in stato fisico anormale”. Il termine non è omnnicomprensivo, ad esempio un'eccezione potrebbe essere costituita da animali con disturbi comportamentali. Inoltre un criterio di normalità, considerando le differenze intercorrenti tra animali di diverse specie ed età, sarebbe applicabile solo da personale esperto. In altri passi la legge si riferisce però anche al soccorso di fauna selvatica “in difficoltà” o “ferita o debilitata” (articolo 26, comma 6 bis), integrando la precedente definizione.

La Legge Regionale 8/94 prevede che chi abbia ritrovato esemplari di fauna selvatica in difficoltà li consegni al Servizio Veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per territorio (articolo 26, comma 3). La DGR 2966/2001 stabilisce che chi abbia ritrovato esemplari di fauna selvatica feriti o debilitati segnali il fatto alla Provincia nel cui territorio è avvenuto il fatto.

Il Servizio Veterinario, a seguito della consegna di animali in difficoltà, può avvalersi, per eseguire gli accertamenti eventualmente necessari, dell'Istituto Zooprofilattico, di Istituti universitari o dell'INFS (LR 8/94, articolo 26, comma 3). Il diretto coinvolgimento della USL e degli altri Enti citati consente di esercitare un controllo maggiore sulle attività di recupero, sia dal punto di vista amministrativo che da quello sanitario.

Chi, avendo ritrovato fauna selvatica in difficoltà, non ne effettui la consegna al Servizio Veterinario è punibile con una sanzione pecuniaria (Legge Regionale 8/94 articolo 61).

Nidi, uova e neonati possono essere raccolti per evitarne la distruzione, ma il fatto va segnalato entro 24 ore all'ufficio provinciale competente, alle guardie venatorie od all'organismo di gestione delle zone di protezione o degli ATC<sup>11</sup>; tali enti provvederanno agli “opportuni interventi di tutela” (LR 8/94, articolo 29).

#### **1.4.5.3 Detenzione di fauna selvatica viva o morta**

La detenzione di animali sottoposti a cura e riabilitazione, deve avere per fine ultimo la reimmissione in natura. La detenzione permanente è prevista ed autorizzata per i soggetti irrecuperabili cui non sia stata prospettata l'eutanasia. Questi animali possono essere

---

<sup>11</sup> ATC = Ambiti Territoriali di Caccia

utilizzati per attività didattiche e vanno mantenuti in strutture adeguate, nel rispetto del loro benessere psico-fisico.

Entro sei mesi dal ricovero, ovvero dall'inizio della detenzione nel centro, il veterinario deve certificare le possibilità di recupero dell'animale. Se il soggetto viene giudicato irrecuperabile, e se non sussistono alternative, è consentito il ricorso all'eutanasia previa autorizzazione della Provincia e, nel caso di specie di cui all'articolo 2 della Legge 157/92, sentito il parere dell'INFS. Tale autorizzazione non è necessaria se la prognosi infausta ad *validudinem* è accompagnata da sofferenze gravi ed incoercibili dell'animale.

La detenzione permanente è concessa a condizione che il numero degli animali irrecuperabili detenuti dal centro ed utilizzati per finalità didattiche, non superi il 10% del numero totale di soggetti ricoverati in un anno (la percentuale viene calcolata in riferimento al più alto numero di ricoveri effettuato nei tre anni precedenti o nell'anno in corso). La definizione di una simile soglia è giustificata dal fatto che, superando un determinato numero di capi, i finanziamenti già esigui che il centro riceve verrebbero assorbiti totalmente dalla gestione degli irrecuperabili, pregiudicando gli investimenti per la cura e la riabilitazione degli altri animali. Considerando ad esempio che circa il 70% dei rapaci che viene ricoverato in un centro è costituito da esemplari giovani, con aspettative di vita variabili tra i 15 e i 50 anni, esiste il rischio concreto di accumulare numeri ingestibili di animali irrecuperabili, inficiando anche il rispetto del loro benessere (Delogu, 2004).

La DGR 2966/2001 definisce in modo particolareggiato i parametri obbligatori per la costruzione delle strutture di stabulazione.

Con l'Allegato B, la delibera definisce le diverse tipologie delle strutture, le loro dimensioni ed il numero di soggetti che esse possono contenere, differenziando inoltre i C.R.A.S. di livello A da quelli di livello B.

In particolare vengono individuate le seguenti tipologie strutturali:

1. *Prima degenza*: locale/i attrezzato/i con appositi box, in cui vengono stabulati animali che necessitano di terapia quotidiana o giovani da allevare. I box devono garantire operazioni di manutenzione e pulizia efficaci.
2. *Riabilitazione*: ambienti destinati ad accogliere i soggetti provenienti dalle strutture di prima degenza, per consentirne i comportamenti e i movimenti tipici di specie, allo scopo di favorire il successo del rilascio. La rete che costituisce le voliere si intende del tipo antigrandine o simile, in materiale elastico e maglia di diametro adeguato alla specie. I C.R.A.S. che non siano dotati di strutture di riabilitazione

devono individuare ed indicare a quali strutture Provinciali, regionali o nazionali, fanno riferimento per la fase di riabilitazione.

3. *Isolamento sanitario*: locale separato dalle altre strutture, preferibilmente in muratura, rivestito di materiale lavabile e disinfettabile, in cui sia possibile stabulare soggetti sospetti di malattie soggette a denuncia obbligatoria o pericolose per gli altri animali ricoverati, in attesa di una diagnosi.

Le caratteristiche delle strutture di prima degenza e di riabilitazione vengono ulteriormente specificate nell'Allegato B. Per i requisiti dimensionali indicati, è tollerato un range di variazione del 10%. Tali requisiti sono stati formulati in base alle esperienze professionali del dr. Mauro Delogu, che ha partecipato alla stesura della Delibera regionale, poiché in letteratura non sono riportati studi su questo argomento (Delogu, 2004).

Per i C.R.A.S. di livello A vengono definite solo le misure delle strutture destinate alle specie appartenenti alla Classe degli Uccelli. Per i Mammiferi e per le specie comprese nella lettera c) dell'articolo 2, comma 1, della Legge 157/92 ("specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o decreti del presidente del consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione") le strutture devono essere costruite su indicazione specifica fornita dall'INFS. Questa distinzione dipende dalla esigua frequenza con cui avvengono i recuperi delle specie di Mammiferi interessate (vedi tabella 1.1a), nonché dalla mancanza di studi condotti a livello nazionale su tali argomenti.

Per quanto riguarda gli animali morti, essi devono essere resi riconoscibili individualmente tramite l'apposizione di una targhetta, che ne indichi la località di ritrovamento, la data del decesso ed il numero di identificazione progressivo. Le carcasse possono essere consegnate all'INFS, ad Istituti universitari, ad Istituti Zooprofilattici, alle Unità Sanitarie Locali, a Musei e ad Enti Parco, per i rispettivi fini istituzionali.

#### **1.4.5.4 Liberazione della fauna selvatica**

L'articolo 27 della Legge Regionale 8/94, in merito alla destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento, elenca dei criteri da seguire per immettere nell'ambiente naturale degli animali. Tali criteri, pur riguardando come detto esemplari immessi nell'ambiente per essere cacciati, possono servire da guida per organizzare anche le liberazioni in un centro di recupero.

Riassumendo, gli articoli 26 e 27 stabiliscono riguardo alle immissioni di fauna che:

- tutte le immissioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Provincia;

- tutte le operazioni effettuate vanno verbalizzate, con relativa certificazione veterinaria;
- devono essere effettuati controlli veterinari preventivi per certificare l'assenza di animali con malattie contagiose o portatori di germi patogeni;
- le immissioni devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentire la sopravvivenza e la riproduzione degli animali liberati, nonché ad evitare danni alle produzioni agricole ed alle opere approntate su pascoli e coltivi.

Inoltre, la Legge Regionale 5/05, all'articolo 8, vieta l'immissione sul territorio di animali, appartenenti sia alla fauna alloctona che autoctona, "con acquisite abitudini alla cattività", salvo specifiche autorizzazioni delle ASL competenti.

La DGR 2966/2001 stabilisce che la liberazione debba essere il fine ultimo dell'attività di recupero. Essa deve avvenire sulla base di un'autorizzazione provinciale, e secondo le modalità ed i tempi concordati tra il responsabile del C.R.A.S. e la Provincia stessa.

La DGR 2966/2001 stabilisce inoltre che la liberazione debba aver luogo in condizioni di benessere per l'animale, senza anticipare i tempi eventualmente necessari per la muta e per la riabilitazione. I soggetti da liberare devono essere completamente ristabiliti sotto gli aspetti sanitario, fisico e comportamentale e complessivamente in grado di condurre vita libera.

Per quanto riguarda le specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2 delle Legge 157/92, recuperate dai C.R.A.S. di livello A, gli individui ad esse appartenenti non devono essere liberati durante il periodo riproduttivo, per non rischiare di compromettere una specie già in cattivo stato di conservazione disturbando la popolazione presente sul territorio di rilascio. Questa disposizione non si applica ai giovani di età pari od inferiore ad un anno appartenenti alle specie particolarmente protette, nonché a tutte le altre specie di fauna selvatica autoctona, sia protette che cacciabili. Il motivo di questa distinzione è da ricercare nel fatto che, per questi soggetti, un eventuale disturbo riproduttivo prodotto dal rilascio primaverile non compromette la popolazione in senso lato (Delogu, 2004).

L'Allegato C della DGR 2966/2001 stabilisce infine che animali di specie migratrici devono essere rilasciati quando la specie in oggetto è presente su territorio di rilascio, e che i soggetti di provenienza nota devono venire rilasciati nella località di ritrovamento o, se ciò non è possibile, nell'habitat della specie.

## **1.4.6 FRIULI-VENEZIA-GIULIA**

### **1.4.6.1 Tutela diretta della fauna selvatica**

La Legge Regionale n. 24 del 17 luglio 1996, intitolata “Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria (...)”, stabilisce che le Province istituiscano i centri di recupero per la fauna selvatica (articolo 21). Questo articolo è stato modificato in tal senso dalla Legge Regionale n. 30 del 31 dicembre 1999 (articolo 33), infatti in precedenza l’istituzione dei centri era affidata ai Comitati Provinciali della caccia.

Sempre la Legge Regionale 24/96 definisce i centri di recupero come strutture destinate alla cura, alla liberazione ed al reinserimento nell’ambiente naturale della fauna selvatica ritrovata in difficoltà. Per essere autorizzati, tali centri devono essere dotati di attrezzature che garantiscano l’efficace espletamento delle funzioni previste.

Le Amministrazioni Provinciali disciplinano le attività di ricevimento, mantenimento e liberazione degli animali recuperati, e provvedono inoltre a stipulare convenzioni con diversi Enti per la loro realizzazione. I soggetti che possono essere autorizzati a svolgere il ruolo di centri di recupero sono Enti scientifici, associazioni venatorie, protezionistiche o agricole, od anche di medici veterinari, agricoltori ed altri soggetti privati. Anche gli organi gestori di parchi e riserve naturali regionali possono dotarsi di strutture di recupero per la fauna selvatica in difficoltà (Legge Regionale n. 42 del 30 settembre 1996, “Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali”, articolo 36, comma 7).

La Legge Regionale n. 1 del 29 gennaio 2003 (“Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione”), all’articolo 4, prevede la concessione di un contributo alla sezione provinciale di Trieste dell’ENPA<sup>12</sup> per la costituzione di una struttura dedicata alla cura ed al ricovero di animali sia domestici che selvatici. In particolare i fondi sono destinati alla ristrutturazione di un edificio ed all’acquisto di attrezzature per un ambulatorio veterinario.

## **1.4.7 LAZIO**

### **1.4.7.1 Tutela diretta della fauna selvatica**

La Legge Regionale n. 17 del 2 maggio 1995 (“Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio”), prevede che nel territorio di ogni Provincia operi un centro di recupero per la fauna selvatica (articolo 5). Se la Provincia non possiede strutture proprie per realizzare l’attività di recupero, essa può autorizzare altri Enti a svolgere le funzioni di soccorso, detenzione temporanea e liberazione di fauna selvatica in difficoltà: Organizzazioni professionali agricole,

---

<sup>12</sup> ENPA = Ente Nazionale Protezione Animali

associazioni venatorie ed associazioni di protezione ambientale. L'autorizzazione dei suddetti soggetti è vincolata alla presentazione di richieste in cui si attesti il possesso di "strutture adeguate" non meglio specificate.

I centri di recupero così istituiti sono tenuti a comunicare alla stazione locale del Corpo Forestale dello Stato ed alla Provincia territorialmente competente i dati relativi ad ogni soggetto recuperato, ed in particolare: specie animale; causa del ricovero; data e località di liberazione; data, località e causa del decesso.

La Regione Lazio prevede inoltre di emanare ulteriori norme in merito alla marcatura ed alla registrazione dei soggetti soccorsi dai centri di recupero, secondo le modalità indicate dall'INFS.

#### **1.4.7.2 Liberazione della fauna selvatica**

La Legge Regionale 17/95 stabilisce, all'articolo 5, comma 7, che le liberazioni degli animali curati nei centri di recupero debbano avvenire sotto il controllo delle guardie venatorie Provinciali (articolo 5, comma 7).

### **1.4.8 LIGURIA**

#### **1.4.8.1 Specie selvatiche oggetto di tutela**

Analogamente alla Regione Abruzzo, la Liguria sottopone a tutela specie appartenenti alla fauna minore (Legge Regionale n. 4 del 22 gennaio 1992, "Tutela della fauna minore"). L'articolo 2 riconosce come "fauna minore" tutte le specie presenti sul territorio regionale, ad esclusione di Uccelli, Mammiferi e Pesci. La legge elenca le specie tutelate e stabilisce le misure di protezione di cui esse sono oggetto.

La Regione promuove studi e ricerche finalizzati alla conservazione della fauna minore, in particolare se rivolti alla valutazione di interventi di reintroduzione e ripopolamento (articolo 14, LR 4/92). Questa disposizione può interessare i centri di recupero, in quanto potenziali spazi di attuazione di progetti di conservazione (ad esempio attraverso la riproduzione e la reintroduzione delle specie oggetto di tutela).

#### **1.4.8.2 Tutela diretta della fauna selvatica**

La Legge Regionale n. 29 del 1 luglio 1994 ("Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio"), stabilisce che il recupero della fauna selvatica ferita venga organizzato dagli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini (articolo 22, comma 1, lettera f).

#### **1.4.8.3 Detenzione di fauna selvatica viva o morta**

La detenzione di individui, sia vivi che morti, appartenenti alle specie elencate dalla Legge Regionale 4/92, deve essere comunicata alla Provincia competente per territorio, segnalando inoltre: la specie ed il numero di individui detenuti, la loro provenienza, nascite, decessi, fughe accidentali ed eventuali ulteriori acquisizioni.

Anche i centri di recupero devono pertanto denunciare la detenzione di individui appartenenti a specie di fauna minore protette, elencate all'articolo 5 della legge sopracitata. Due comuni esempi di specie minori che è possibile siano detenute, o ricoverate a seguito di traumi, sono la testuggine comune (*Testudo hermanni*) e la testuggine d'acqua (*Emys orbicularis*).

## **1.4.9 LOMBARDIA**

### **1.4.9.1 Tutela diretta della fauna selvatica**

Secondo il disposto della Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 1993 (“Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”), la Giunta regionale regola le attività di soccorso, detenzione temporanea e liberazione di fauna selvatica in difficoltà ed individua i centri di recupero operanti nella Regione, possibilmente uno per ogni ambito provinciale (articolo 6, comma 5). Il medesimo articolo stabilisce inoltre che i centri debbano essere gestiti da Enti scientifici o da associazioni protezionistiche con riconosciute finalità scientifiche.

Attualmente nella Regione Lombardia sono attivi 7 centri di recupero, distribuiti nel territorio di cinque delle dieci Province lombarde (precisamente a Milano, Bergamo, Sondrio, Verbania e Cremona). Tali centri sono gestiti da associazioni protezionistiche (LIPU, WWF, ENPA) o direttamente dagli uffici competenti delle Province di appartenenza.

La Legge Regionale 26/93 ha trovato applicazione all'articolo 6, comma 5, con la Delibera della Giunta Regionale 5/55655 del 27 luglio 1994 (citato da Vigorita, 1997). Quest'ultima stabilisce che le attività dei centri di recupero debbano essere rivolte in modo prioritario alle specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2 delle Legge 157/92. o a specie in accertata diminuzione sul territorio regionale.

La Delibera stabilisce inoltre che l'autorizzazione ai centri di recupero sia subordinata al possesso di strutture idonee, inserite in ambienti naturali, che permettano di svolgere attività di pronto soccorso, degenza e riabilitazione.



Gli animali irrecuperabili possono essere soppressi o ceduti ad istituzioni scientifiche autorizzate.

L'Ente gestore del centro deve provvedere a designare un responsabile, che è tenuto a:

- detenere ed aggiornare un registro, vidimato dall'Amministrazione provinciale, per il carico e lo scarico degli animali;
- disporre controlli veterinari periodici ed in occasione delle liberazioni;
- comunicare alla Provincia competente per territorio le movimentazioni degli animali (trasporti, liberazioni);
- concordare con il Servizio Faunistico regionale e provinciale tempi, modi e località di liberazione degli animali;
- comunicare al Servizio Faunistico regionale e provinciale le avvenute consegne di animali deceduti alle autorità sanitarie, per scopi scientifici;
- trasmettere annualmente alla Provincia ed al Servizio Faunistico regionale una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente;
- vietare ad estranei l'accesso alle aree dove sono stabulati gli animali in cura.

#### **1.4.10 MARCHE**

##### **1.4.10.1 Tutela diretta della fauna selvatica**

La Legge Regionale n. 7 del 5 gennaio 1995 (“Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”), decreta che la Giunta regionale si avvalga di *un* centro di recupero, adeguatamente attrezzato con ambulatorio veterinario, per lo svolgimento delle attività di soccorso, detenzione, terapia e liberazione della fauna selvatica (articolo 22, comma 6). La diretta responsabilità deve ricadere su di un medico veterinario di comprovata esperienza in materia di uccelli e mammiferi selvatici. La formulazione del testo non rende purtroppo chiaro se la responsabilità del veterinario riguardi solo le attività ambulatoriali o il centro nel suo complesso.

La Regione Marche, nella realtà dei fatti, si avvale di un unico centro di recupero, il “Centro Recupero Regione Marche”, sito a Jesi (AN) e gestito dal WWF. La Regione contribuisce alla gestione del centro con appositi finanziamenti, erogati ai sensi della Legge Regionale n. 25 del 23 aprile 1990. L'entità di tali finanziamenti assommava a circa 9.600 Euro per l'anno 2003, a fronte di una spesa complessiva sostenuta dal centro di oltre 17.000 Euro (Belfiori e Angelini, 2004).

##### **1.4.10.2 Ritrovamento e soccorso di fauna selvatica**

Secondo il disposto della Legge Regionale 7/95, articolo 26, comma 2, chi rinviene animali selvatici in stato fisico anormale è tenuto a consegnarli all'Ufficio Caccia della Provincia competente per territorio.

## **1.4.11 MOLISE**

### **1.4.11.1 Tutela diretta della fauna selvatica**

La Legge Regionale n. 19 del 10 agosto 1993 (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), stabilisce che vengano emanate norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione della fauna selvatica in difficoltà, attraverso un decreto del Presidente della Giunta regionale (articolo 1, comma 6 e articolo 4, comma 4). Non è stato possibile reperire un decreto avente per oggetto il recupero della fauna selvatica, pertanto è presumibile che la Legge Regionale 19/93 debba ancora trovare la sua piena attuazione.

Attualmente è attivo in Molise un solo centro di recupero, in località Casacalenda (Campobasso), autorizzato con un provvedimento provinciale.

## **1.4.12 PIEMONTE**

### **1.4.12.1 Tutela diretta della fauna selvatica**

L'istituzione e l'autorizzazione dei centri di recupero rientrano tra le funzioni amministrative conferite alle Province (Legge Regionale n. 17 dell'8 luglio 1999, “Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”, articolo 2).

I centri di recupero possono essere istituiti su richiesta di associazioni venatorie ed associazioni protezionistiche, ed hanno per scopo il recupero, la cura, la riabilitazione e la reintroduzione degli animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette (Legge Regionale n. 70 del 4 settembre 1996, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, articolo 33, comma 1).

### **1.4.12.2 Ritrovamento e soccorso di fauna selvatica**

Il ritrovamento di fauna selvatica, comprese le uova ed i piccoli nati, va segnalato entro 24 ore al Comune o alla Provincia competenti per territorio; nel caso di specie protette la segnalazione va estesa anche alla Regione. Gli Enti così informati, provvedono a consegnare la fauna ad un centro di recupero (LR 70/96, articolo 33).

La mancata comunicazione alle autorità della raccolta di uova o piccoli nati in situazione di pericolo o di necessità, è sanzionabile con ammende pecuniarie (LR 70/96, articolo 53, comma 1, lettera ll).

#### **1.4.12.3 Liberazione della fauna selvatica**

La legge Regionale 70/96 vieta di immettere fauna selvatica nei territori dove è concesso l'esercizio venatorio, nel periodo compreso tra il primo aprile e la data di chiusura della caccia (articolo 30, comma 11). È vietata inoltre l'introduzione nel territorio regionale di individui appartenenti a specie di fauna alloctona (articolo 30, comma 13).

### **1.4.13 PUGLIA**

#### **1.4.13.1 Tutela diretta della fauna selvatica**

La Legge Regionale n. 27 del 13 agosto 1998, relativa alle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, istituisce l'Osservatorio faunistico regionale, struttura tecnica della Regione con funzioni di programmazione e tutela delle risorse faunistiche (articolo 7). All'interno dell'Osservatorio, con sede a Bitetto (Bari), opera il Centro Recupero Regionale per la Fauna Selvatica in difficoltà (CRRFS). Analogamente, ogni Provincia istituisce un Osservatorio faunistico provinciale, al cui interno è attivo un Centro Provinciale di Prima Accoglienza (CPPA) per la fauna selvatica in difficoltà (articolo 8).

Le finalità prioritarie del CRRFS, definite dall'articolo 7, comma 4, della Legge Regionale 27/98, sono:

1. coordinare le attività dei CPPA;
2. accogliere la fauna selvatica proveniente dai CPPA per provvedere alle ulteriori cure necessarie ed alla fase di riabilitazione;
3. inanellare i soggetti recuperati prima di liberarli;
4. detenere e riprodurre, in cattività o allo stato naturale, soggetti appartenenti a particolari specie, per i quali non sia stato possibile effettuare la riabilitazione al volo;
5. raccogliere i dati relativi a tutti i ricoveri effettuati nel CRRFS, e fornirne documentazione anche con sussidi audiovisivi;
6. svolgere attività di collegamento e collaborazione con i centri di recupero per la fauna selvatica di altre Regioni, allo scopo di migliorare gli interventi di tutela, le tecniche di riabilitazione e di riproduzione.

Le finalità dei CPPA, definite dall'articolo 8, comma 2, della Legge Regionale 27/98, sono:

1. effettuare la prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà;
2. prestare opera di pronto soccorso veterinario;
3. trasferire al CRRFS quei soggetti che necessitino di ulteriori o particolari cure e/o di riabilitazione;
4. liberare gli esemplari curati che non abbiano bisogno di essere sottoposti ad una fase di riabilitazione.

Attualmente in Puglia operano tre centri di recupero: il CRRFS a Bitetto, e due CPPA nelle province di Brindisi e di Lecce.

Questo tipo di organizzazione può consentire innanzitutto una gestione razionale delle risorse economiche: essendo ben distinti gli ambiti territoriali in cui ciascun centro deve operare, non dovrebbe esserci il rischio che le aree di intervento si sovrappongano, creando contrasti tra il personale e disperdendo i finanziamenti.

Alla suddivisione territoriale corrisponde la suddivisione dei compiti, con il centro regionale a fungere da struttura di riferimento: questa organizzazione potrebbe permettere di ottenere anche un risparmio di tempo e di energie. Infatti se i casi più semplici venissero seguiti completamente dai centri Provinciali, il personale specializzato del centro regionale potrebbe dedicarsi ai casi più complessi senza essere assorbito da altre mansioni, tecnicamente semplici ma dispendiose in termini di tempo, come l'allevamento dei piccoli nati.

La Legge Regionale 27/98 introduce inoltre tematiche fondamentali per la gestione dei centri di recupero: l'obbligo di marcatura dei soggetti da liberare ; l'impiego dei soggetti irrecuperabili per la riproduzione, nell'ambito di progetti di conservazione della fauna e la raccolta di dati a fini di studio e ricerca. Inoltre viene sottolineata l'importanza della collaborazione fra centri di diverse Regioni.

Tutti i centri di recupero della Puglia hanno partecipato all'indagine oggetto della tesi, e ciò ci permette di confrontare i vantaggi teorici derivanti dalla normativa regionale con la situazione reale. Per commenti più approfonditi dei singoli temi si rimanda comunque al Capitolo 3.

I tre centri contattati hanno dichiarato di effettuare recuperi di animali sia da province diverse da quella di appartenenza, sia da altre Regioni. Questa situazione potrebbe essere motivata dall'assenza di un centro di recupero a Foggia e a Taranto, ed essere interpretata come indice di buona copertura del territorio. Ciò sarebbe confermato dal breve lasso di tempo che intercorre tra la segnalazione di un animale in difficoltà ed il suo recupero: in due centri meno di 12 ore, nel terzo comunque meno di 24 ore. Resta inadempito il

dettato della legge secondo cui ogni Provincia dovrebbe disporre di un osservatorio faunistico con relativo CPPA.

Nessuno dei tre centri lamenta la mancanza di fondi, cosa eccezionale nel panorama dei centri di recupero italiani, mentre due di essi indicano problemi di ordine burocratico e di organizzazione delle attività a livello provinciale.

I due CPPA possiedono al loro interno solo un ambulatorio veterinario, mentre il CRRFS è attrezzato anche con una sala operatoria ed un laboratorio per le analisi. In nessuno dei tre centri però il medico veterinario garantisce la presenza durante tutta la giornata: questo stupisce in particolare per il centro regionale, che dovrebbe garantire una assistenza medica costante.

In tutti e tre i centri viene eseguita la riabilitazione, anche se secondo i termini di legge essa dovrebbe essere di competenza specifica del CRRFS.

Infine proprio il CRRFS indica come strategia di miglioramento delle attività le visite ad altri centri di recupero, auspicando un maggior scambio di informazioni.

In conclusione, il disposto della Legge Regionale 27/98 sembra sortire effetti tendenzialmente positivi, in particolare in merito ai finanziamenti delle attività dei centri, alle strutture sanitarie ed alla standardizzazione di procedure come l'inanellamento; d'altro canto non tutte le disposizioni di legge vengono applicate, conseguendone un divario tra i risultati potenzialmente ottenibili e la situazione reale.

#### **1.4.13.2 Ritrovamento e soccorso di fauna selvatica**

La fauna selvatica sequestrata dagli addetti alla vigilanza venatoria viva ma non liberabile, va trasferita inizialmente presso il centro di recupero provinciale per le prime cure, e successivamente al centro recupero regionale per la sua riabilitazione e successiva reintroduzione (LR 27/98, articolo 46).

### **1.4.14 SARDEGNA**

#### **1.4.14.1 Specie selvatiche oggetto di tutela**

Con la Legge Regionale n. 23 del 29 luglio 1998 (“Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”), la Sardegna è l’unica Regione ad includere, nella normativa di recepimento della Legge 157/92, la tutela dei Rettili e degli Anfibi (articolo 5, comma 6). Un’ulteriore modificazione, rispetto alla legge sulla caccia ed alle altre Leggi Regionali, è costituita dall’esclusione della nutria (*Myocastor coypus*) dalla tutela, segno questo di attenzione per le modificazioni del patrimonio faunistico

indotte dall'immissione di specie alloctone. Dalla tutela non è esclusa la talpa (*Talpa* spp.), specie che non è presente sull'isola (Corbet e Ovenden, 1986).

Anche l'elenco delle specie particolarmente protette (oggetto dell'Allegato 1 della LR 23/98) subisce notevoli variazioni rispetto a quello proposto dall'articolo 2 della Legge 157/92: esso rispecchia infatti le peculiari condizioni faunistiche della Sardegna.

#### **1.4.14.2 Ritrovamento e soccorso di fauna selvatica**

La fauna selvatica sequestrata dagli addetti alla vigilanza venatoria deve essere consegnata al "competente ufficio regionale in grado di provvedere a cura, riabilitazione e reintroduzione" degli animali (Legge Regionale 23/98, articolo 73, comma 4).

#### **1.4.14.3 Detenzione di fauna selvatica viva o morta**

La detenzione di fauna selvatica viva deve essere autorizzata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente (Legge Regionale 23/98, articolo 64, comma 1).

#### **1.4.14.4 Liberazione della fauna selvatica**

L'Assessorato regionale alla difesa dell'ambiente promuove la formazione del personale del Corpo Forestale dello Stato in materia faunistica (Legge Regionale 23/98, articolo 95): tra gli obiettivi della formazione rientra la reimmissione in natura di esemplari feriti. Con questa disposizione, la Sardegna è l'unica Regione a prevedere la formazione degli operatori, seppure limitatamente ad una sola delle fasi del recupero.

Sarebbe auspicabile che le singole regioni si facessero carico della formazione e dell'aggiornamento degli operatori dei centri di recupero, allo scopo di standardizzare le attività ed i risultati nel territorio regionale.

### **1.4.15 SICILIA**

#### **1.4.15.1 Tutela diretta della fauna selvatica**

Il testo cardine per la tutela della fauna selvatica in Sicilia è la Legge Regionale n. 33 del 1 settembre 1997 ("Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale").

La Regione, per provvedere alle attività di soccorso, detenzione temporanea, recupero e liberazione della fauna selvatica in difficoltà, promuove l'istituzione di centri di recupero da parte di associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute (articolo 6, comma 1). In particolare, vengono istituiti un *centro regionale* e dei centri di recupero decentrati. Questi si distinguono a loro volta in *centri provinciali*, in numero non superiore ad uno per Provincia, ed in *centri di primo soccorso*. L'organizzazione dei centri di recupero prevista

dalla Regione Sicilia è simile a quella realizzata dalla Regione Puglia. Purtroppo in questo caso non è possibile effettuare un confronto tra il dettato di legge e la situazione reale, perché i centri di recupero siciliani non hanno partecipato all'indagine oggetto della tesi.

Per essere autorizzati, i centri devono rispettare le seguenti condizioni:

Centri regionali) - possedere strutture apposite per la riabilitazione.

Centri provinciali) - possedere strutture apposite per la riabilitazione;  
- operare nel rispetto di un disciplinare adottato dall'Assessorato regionale per l'Agricoltura e le Foreste.

Centri di primo soccorso) - prestare agli animali ospitati solo le prime cure e a seguito di queste inviare la fauna al centro di recupero regionale;  
- operare nel rispetto di un disciplinare adottato dall'Assessorato regionale per l'Agricoltura e le Foreste.

Tutte le tre tipologie di centri di recupero sono poste sotto il controllo delle Ripartizioni faunistico-venatorie (articolo 8, comma 2, lettera f). Le Ripartizioni sono organi decentrati dell'Assessorato regionale per l'Agricoltura e le Foreste, con competenza territoriale Provinciale.

Per raggiungere lo scopo di reintrodurre gli animali curati e riabilitati nel loro habitat naturale, i centri possono avvalersi di convenzioni per l'utilizzazione di beni e strutture pubbliche (articolo 6, comma 1).

Purché rispondano al disciplinare previsto per i centri Provinciali e di primo soccorso, vengono autorizzati anche i centri di recupero già operanti nella Regione da almeno 5 anni rispetto alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 33/97 (articolo 6, comma 5 bis).

Il gestore del C.R.A.S. regionale riceve dall'Assessorato regionale per l'Agricoltura e le Foreste una sovvenzione annua, dietro presentazione di una relazione sulle attività svolte (articolo 6). Le associazioni venatorie ed ambientaliste ricevono a loro volta sovvenzioni per esercitare le attività di recupero: le Ass. venatorie ricevono il 70% dei fondi così destinati, mentre le Ass. ambientaliste il 30% (articolo 36). In Sicilia non risultano dal censimento effettuato nella presente tesi centri di recupero gestiti da associazioni venatorie.

I disciplinari previsti dalla Legge Regionale 33/97 sono stati emanati dall'Assessorato regionale per l'Agricoltura e le Foreste nel 1997 e nel 2001. Il primo si riferisce ai centri di recupero ed ai centri di primo soccorso per uccelli, mammiferi e testuggini, mentre il

secondo porta regolamentazioni specifiche per i centri di recupero e primo soccorso per tartarughe marine. Essi descrivono gli adempimenti obbligatori ed i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione ai centri. I centri per le tartarughe marine devono comunque essere in possesso dell'autorizzazione prevista da entrambi i disciplinari; solo eccezionalmente è previsto che i centri di primo soccorso possano essere autorizzati esclusivamente per le tartarughe marine.

I disciplinari definiscono come centri di primo soccorso quelle strutture che, non disponendo di voliere o vasche per il recupero di animali curati, svolgono solo l'attività di pronto soccorso. Tali centri, infatti, devono prestare le prime cure di emergenza agli animali consegnati che non possono affrontare immediatamente il viaggio per un centro di recupero poiché questo potrebbe provocarne la morte.

Gli adempimenti che i centri di primo soccorso devono rispettare, sono i medesimi dei centri di recupero, con esclusione dell'organizzazione di visite guidate e della riabilitazione e liberazione degli animali curati.

Per ricevere l'autorizzazione necessaria ad operare, i centri devono presentare apposita domanda alla Ripartizione faunistico-venatoria competente, che entro trenta giorni trasmette la domanda all'Assessorato regionale per l'Agricoltura e le Foreste. Quest'ultimo rilascia l'autorizzazione entro quattro mesi dal ricevimento della domanda, previa verifica dei necessari requisiti. La domanda inoltrata deve infatti essere corredata da varie documentazioni, fra cui una relazione dettagliata in merito alle strutture, alle attrezzature, ed alle figure professionali disponibili. L'autorizzazione può essere revocata per inadempienze comprovate agli obblighi contenuti nel disciplinare.

In base al disposto dei disciplinari, i centri, di qualunque tipologia, non devono perseguire scopi di lucro. Essi possono essere istituiti dalle associazioni riconosciute ai sensi degli articoli 34 e 35 della Legge Regionale 33/97, che a seguito di apposite convenzioni possono utilizzare anche strutture, attrezzature e mezzi appartenenti all'Amministrazione pubblica.

I centri di recupero debbono essere ubicati preferibilmente su terreni in cui è vietata la caccia ed in zone distanti dai centri abitati e dalle principali vie di comunicazione, per ridurre al minimo le fonti di stress per gli animali ricoverati.

In merito ai requisiti strutturali sono stabilite disposizioni assai precise, ovviamente differenziate per i centri che si occupano di tartarughe marine. È previsto che i centri posseggano almeno:

- un ufficio per la gestione amministrativa, che possa fungere anche da centro visite;



- un ambulatorio veterinario (questo deve essere interno al centro per le strutture regionali e provinciali, mentre per i centri di primo soccorso può essere un ambulatorio convenzionato);
- una nursery per l'allevamento dei nidiacei, in cui vengano adottati accorgimenti per impedire l'imprinting ed il condizionamento negativo degli animali nei confronti dell'uomo;
- varie tipologie di voliere (di convalescenza, di riabilitazione, di ambientamento, di quarantena) o di vasche per tartarughe marine;
- locali appositamente destinati al deposito di attrezzature varie per lo stoccaggio e la preparazione del cibo;
- concimaia ed inceneritore per le carcasse, o stipula di una convenzione con una struttura autorizzata.

I disciplinari stabiliscono inoltre le strumentazioni minime che devono essere presenti nell'ambulatorio veterinario. Si tratta di: "normali strumenti di un ambulatorio per piccoli animali", tavolo per le visite, tavolo chirurgico con lampada scialitica, dispositivi per la sterilizzazione dello strumentario. Il possesso di un apparecchio radiologico è obbligatorio solo per i centri di recupero regionali e provinciali. È importante sottolineare come la Sicilia sia l'unica Regione a subordinare l'autorizzazione al possesso di determinate strumentazioni cliniche.

Il responsabile sanitario dei centri deve essere un medico veterinario; per il restante personale gli unici requisiti previsti sono l'esperienza nel settore e la continuità della prestazione durante tutto l'anno.

Gli adempimenti dei centri di recupero sono i medesimi per le strutture regionali, provinciali e di primo soccorso, e non sono correlati alla tipologia di specie ricoverate:

- mantenimento di un registro di carico e scarico degli animali consegnati;
- produzione di una relazione annuale sulle attività svolte;
- costruzione di locali e strutture in regola con le disposizioni sanitarie ed edilizie vigenti;
- rilascio di una ricevuta per ogni animale ricoverato, una copia della quale dovrà essere recapitata alla Ripartizione faunistico-venatoria competente; nella ricevuta deve essere indicato con precisione il tipo di contenitore che utilizzato per il trasporto dell'animale e se lo stesso ha o no subito lesioni da trasporto, correlate eventualmente all'inadeguatezza del contenitore.

I centri regionali e provinciali inoltre devono provvedere ad organizzare visite di istruzione, limitatamente alle strutture in cui sono ospitati animali irrecuperabili, garantendo tuttavia la tranquillità degli stessi.

Tutti i centri di recupero devono infine essere periodicamente sottoposti ad un controllo effettuato dai competenti servizi veterinari, a garanzia delle condizioni igieniche delle strutture. Si tratta di una disposizione che non è prevista in nessun'altra normativa regionale, e che può sicuramente permettere di ottenere da parte del personale dei centri un'attenzione maggiore per gli aspetti sanitari della loro attività.

#### **1.4.15.2 Detenzione di fauna selvatica viva o morta**

La legge Regionale 33/97 vieta in particolare la cattura e la detenzione di tartarughe, di testuggini e di istrici (articolo 3, comma 1, lettera c). Il motivo per cui sono indicate queste specie, risiede nel loro status di conservazione o nei rischi particolari cui sono sottoposte in Sicilia. Ad esempio la tartaruga marina comune (*Caretta caretta*) è considerata ad altissimo rischio di estinzione in natura nell'immediato futuro, mentre l'istrice è soggetto in Sicilia ad intenso bracconaggio per le sue carni ritenute prelibate (Bulgarini et al, 1998).

#### **1.4.15.3 Liberazione della fauna selvatica**

La Legge Regionale 33/97 stabilisce che la liberazione debba avvenire "ove possibile", ma non precisa il destino degli animali irrecuperabili (articolo 6). Gli esemplari da liberare devono essere inanellati (articolo 5, comma 5).

I disciplinari dell'Assessorato all'Agricoltura e alle Foreste prevedono che gli animali vengano liberati sotto il controllo della Ripartizione faunistico-venatoria competente, possibilmente nel territorio dove erano stato rinvenuti. Inoltre, i soggetti da liberare devono essere marcati da operatori autorizzati dall'INFS, tramite inanellamento in caso di uccelli, o con idoneo sistema di identificazione individuale in caso di mammiferi.

### **1.4.16 TOSCANA**

#### **1.4.16.1 Specie selvatiche oggetto di tutela**

La Legge Regionale n. 3 del 12 gennaio 1994, che recepisce la legge sulla caccia, conserva inalterato l'elenco di specie oggetto di particolare tutela ai sensi dell'articolo 2 della Legge 157/92 (vedi tabella 1.1, a e b).

La Legge Regionale n. 56 del 6 aprile 2000 ("Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche"), stabilisce la

tutela di specie di particolare interesse regionale<sup>13</sup>, incluse specie appartenenti alle Classi dei Rettili e degli Anfibi, nonché le talpe.

#### **1.4.16.2 Tutela diretta della fauna selvatica**

La Legge Regionale 3/94 prevede che danni eventualmente arrecati alla fauna selvatica da attività antropiche vengano riparati (articolo 62). Un centro di recupero potrebbe contribuire al segnalamento ed al monitoraggio di questi danni, elencati dallo stesso articolo 62: scarichi inquinanti industriali o urbani, uso di insetticidi, pesticidi, diserbanti o altre sostanze nocive. I responsabili di tali danni sono tenuti a pagare le sanzioni pecuniarie previste e ad immettere fauna per ricostituire il patrimonio faunistico, nelle modalità previste dalla Provincia territorialmente competente.

Con l'articolo 38, comma 1, la Legge Regionale 3/94 stabilisce che la fauna selvatica in difficoltà debba venire ricoverata dalla Provincia presso un centro di recupero (C.R.A.S.) o presso il Servizio Veterinario. A questo scopo, Regione e Province possono stipulare convenzioni con centri di recupero specializzati. La Legge Regionale 56/00, con l'articolo 9, comma 1, individua una diversa tipologia di centri, destinati questi alla conservazione, alla riproduzione, al recupero ed al ricovero delle specie animali di interesse regionale (C.E.S.F.A.).

I C.E.S.F.A., quindi, non coincidono con i C.R.A.S., che per normativa rispondono a finalità diverse. I C.R.A.S., però, possono essere riconosciuti anche come C.E.S.F.A., purché rispondano anche alle finalità e alle indicazioni sulle caratteristiche organizzative e strutturali previste dalla DGR 1175/2004. Analogamente i C.E.S.F.A. possono essere riconosciuti come C.R.A.S., ai sensi della Legge Regionale 3/94, se presentano le caratteristiche richieste da tale normativa.

La Regione Toscana riconosce, con la Delibera della Giunta Regionale n. 1175 del 22 novembre 2004, che i C.E.S.F.A. rappresentano un elemento fondamentale per il perseguimento di una efficace strategia di conservazione delle specie di fauna a rischio di estinzione. La DGR 1175/2004 stabilisce inoltre, in base all'articolo 12, comma 1, lettera e) della LR 56/2000, i requisiti strutturali, organizzativi e strumentali di tali centri, il cui possesso deve essere accertato anche ai fini dell'erogazione di eventuali finanziamenti.

I C.E.S.F.A. vengono definiti dalla DGR 1175/2004, come strutture a carattere tecnico-scientifico, aventi per obiettivo principale la conservazione *ex-situ*<sup>14</sup> della fauna

---

<sup>13</sup> Le specie di interesse regionale sono classificate come vulnerabili o in pericolo di estinzione, oppure sono rare e richiedono particolare protezione a causa della loro specificità o della vulnerabilità del loro habitat (Legge Regionale 56/00, articolo 2, lettera n).

selvatica, attuata mediante la riproduzione, la cura e la riabilitazione di animali appartenenti a specie di interesse conservazionistico. In particolare, i centri devono assicurare il mantenimento e la cura degli animali fino al loro rilascio in natura, effettuato ove possibile. Per specie di interesse conservazionistico si intendono le specie presenti negli Allegati A, B e C della Legge Regionale 56/2000, nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE.

Altre attività opzionali dei C.E.S.F.A. sono il monitoraggio sanitario della fauna selvatica, l'educazione ambientale e la formazione professionale. I centri non devono perseguire scopi di lucro.

La richiesta di riconoscimento di un C.E.S.F.A., deve essere inoltrata all'ufficio competente della Regione e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- titolo di disponibilità del terreno e/o degli immobili;
- documentazione delle strutture utilizzate (in regola con le vigenti normative in campo sanitario e edilizio);
- planimetria in scala con rappresentazione delle strutture fisse presenti, relazione con descrizione minuziosa delle strutture, attrezzature e figure professionali che si intendono impiegare;
- indicazione del numero massimo di animali che le diverse strutture potranno ospitare;
- specifica dei gruppi tassonomici per cui il centro richiede l'autorizzazione;
- dichiarazione con la quale il responsabile del centro dichiara di operare nel rispetto del presente documento.

Un C.E.S.F.A. che intenda svolgere l'attività di riproduzione in cattività di una specie animale di interesse conservazionistico, deve essere esplicitamente autorizzato dalla Regione; tale autorizzazione viene rilasciata solo dopo la presentazione di un progetto specifico illustrante le finalità e le metodologie dell'operazione. Il progetto di riproduzione non può prevedere l'utilizzo dei soggetti a fini venatori, ludici o amatoriali. Inoltre, per quanto attiene le operazioni di reintroduzione degli animali riprodotti in cattività, il C.E.S.F.A. deve attenersi alle linee guida prodotte dall'Unione Mondiale per la Conservazione (I.U.C.N.).

---

<sup>14</sup> *Conservazione ex-situ*: conservazione delle componenti della diversità biologica al di fuori dei loro habitat naturali (articolo 2 della Convenzione sulla diversità biologica di Rio de Janeiro). L'espressione è usata in contrapposizione alla conservazione *in-situ*, in cui gli interventi si svolgono nell'ambiente in cui le popolazioni si sono sviluppate (Legge Regionale 56/00, articolo 2, lettera c).

I C.E.S.F.A. che intendono detenere animali sequestrati, appartenenti a specie non autoctone comprese negli allegati A e B della Convenzione di Washington (“specie CITES”), devono essere in possesso di una specifica autorizzazione, di competenza del Ministero dell’Ambiente. Le strutture destinate alla detenzione di tali animali, devono essere separate dagli altri stabulari del centro, al fine di contenere i rischi sanitari; esse devono inoltre essere approntate adottando tutti gli accorgimenti utili ad evitare la fuga degli animali detenuti. Nel caso di specie CITES considerate pericolose ai sensi del Decreto Interministeriale 19 aprile 1994, devono essere predisposte strutture adeguate, che permettano la gestione degli animali nel rispetto del loro benessere fisico e psichico, garantendo al contempo la sicurezza degli operatori.

Per quanto concerne i requisiti strutturali, le costruzioni per la detenzione devono garantire il benessere degli animali che vi saranno accolti. I centri devono essere recintati su tutto il loro perimetro e situati in luoghi sufficientemente distanti da fonti di disturbo. Un singolo centro può essere costituito da più sezioni, anche localizzate in siti fra loro distanti.

È previsto che ciascun centro disponga almeno di:

- un ufficio, anche esterno, dotato di strumentazioni che consentano, oltre alla gestione amministrativa, l’archiviazione dei dati relativi alla propria attività su supporto sia cartaceo che informatico (ad esempio archivio su personal computer degli individui ospitati nel centro, registri cartacei di carico e scarico e schedari degli animali ospitati nel centro);
- una sala degenza per gli animali ricoverati (non necessaria nel caso di centri in cui si svolge solo la riproduzione in cattività);
- una cucina specificamente destinata alla preparazione dei pasti degli animali, con congelatore e frigorifero per la conservazione delle materie prime;
- una nursery per lo svezzamento e l’allevamento dei nidiacei, con dispositivi di termoregolazione ed accorgimenti che impediscano fenomeni di *imprinting* e di condizionamento negativo;
- strutture ambulatoriali o cliniche (oppure stipula di una convenzione con un ambulatorio o una clinica veterinaria con sede prossima al Centro, che disponga di operatori esperti nella cura della fauna selvatica);
- un congelatore, per la conservazione temporanea di carcasse da consegnare ad istituzioni scientifiche;

- caratteristiche strutturali ed organizzative che rispettino le normative sanitarie in materia di smaltimento delle deiezioni e delle carcasse;
- caratteristiche strutturali e organizzative specifiche per il gruppo tassonomico di cui il centro è autorizzato ad occuparsi.

I C.E.S.F.A. devono infatti essere destinati specificamente ad almeno uno dei seguenti raggruppamenti:

1. rapaci diurni e notturni, passeriformi e gruppi tassonomici affini;
2. uccelli acquatici, passeriformi e gruppi tassonomici affini;
3. mammiferi;
4. anfibi e rettili, escluse le tartarughe marine;
5. tartarughe marine e pesci.

In merito al personale operante nei C.E.S.F.A., la DGR 1175/2004 stabilisce che siano indicati un direttore responsabile ed un medico veterinario (che può anche rivestire funzioni direttive) quale responsabile sanitario. Inoltre i centri devono disporre di altro personale adeguatamente addestrato, anche volontario, in grado di garantire la continuità delle prestazioni di cura e mantenimento degli animali ospitati.

La DGR 1175/2004 stabilisce infine che nei C.E.S.F.A. vengano compilate apposite schede per l'ammissione degli animali ricoverati e dei soggetti destinati alla riproduzione.

In conclusione, la Regione Toscana introduce temi di notevole importanza, quali la specializzazione tassonomica dei centri, il riconoscimento del ruolo del recupero nella conservazione, la standardizzazione dei protocolli operativi e delle modalità di raccolta dei dati. La suddivisione per gruppi tassonomici segna un deciso progresso nel senso della specializzazione dei centri, permettendo teoricamente di ottenere prestazioni altamente qualificate, distribuzione razionale dei finanziamenti e scarsa sovrapposizione di competenze nel territorio.

Alcuni aspetti fondamentali non vengono però presi in considerazione, ad esempio il numero di strutture autorizzabili in ogni Provincia o i requisiti formativi del personale impiegato. Infine, se tanta attenzione è stata rivolta ai requisiti dei C.E.S.F.A., nessuna precisazione è stata ancora effettuata dalla Regione in merito alla gestione dei C.R.A.S.

#### **1.4.16.3 Liberazione della fauna selvatica**

È vietato il rilascio in natura di specie estranee alla fauna locale (Legge Regionale 56/00, articolo 5, comma 6).

La liberazione della fauna selvatica curata avviene sotto il controllo provinciale, “una volta accertata la completa guarigione” degli animali (Legge Regionale 3/94, articolo 38, comma 1).

#### **1.4.17 UMBRIA**

##### **1.4.17.1 Tutela diretta della fauna selvatica**

In base al disposto della Legge Regionale n. 14 del 17 maggio 1994 (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), le Province autorizzano, anche tramite convenzioni, la detenzione temporanea di fauna selvatica ferita o in difficoltà, finalizzata alla cura, alla riabilitazione ed alla liberazione in ambiente naturale. Le Province individuano i centri di recupero idonei sulla base delle strutture possedute e delle “esperienze e preparazione professionale degli operatori” (articolo 29).

#### **1.4.18 VALLE D’AOSTA**

##### **1.4.18.1 Tutela diretta della fauna selvatica**

La Regione provvede, con strutture proprie o in convenzione con ambulatori veterinari, alla cura, alla detenzione temporanea ed alla liberazione della fauna selvatica (Legge Regionale n. 64 del 27 agosto 1994, “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell’attività venatoria”, articolo 25, comma 3).

In Valle d’Aosta è oggi attivo un centro di recupero regionale, istituito ai sensi della Legge Regionale 64/94.

#### **1.4.19 VENETO**

##### **1.4.19.1 Tutela diretta della fauna selvatica**

In base alla Legge Regionale n. 50 del 9 dicembre 1993 (“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”), ogni Provincia deve istituire un centro di prima accoglienza per la fauna selvatica in difficoltà (articolo 5). Le modalità di funzionamento di ciascun centro devono essere stabilite con provvedimenti propri delle singole Province. La gestione dei centri può essere affidata ad organismi terzi, pubblici o privati.

I compiti del centro di prima accoglienza sono:

1. “prima accoglienza, ricezione e riabilitazione e pronto soccorso veterinario della fauna selvatica in difficoltà”;

2. liberazione della fauna selvatica che non necessita di riabilitazione;
3. detenzione e riproduzione, in cattività o allo stato naturale, soggetti appartenenti a particolari specie, per i quali non sia stato possibile effettuare la riabilitazione al volo;
4. raccolta dei dati relativi a tutti i ricoveri effettuati nei centri Provinciali, fornendone documentazione anche con sussidi audiovisivi.

#### **1.4.20 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

La normativa esaminata non contiene riferimenti all'attività di recupero della fauna selvatica.

#### **1.4.21 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

##### **1.4.21.1 Ritrovamento e soccorso di fauna selvatica**

Chi rinviene fauna selvatica ammalata o ferita deve darne comunicazione entro 24 ore agli addetti alla vigilanza venatoria, che provvedono a consegnare gli esemplari al titolare della gestione faunistica del territorio su cui è avvenuto il ritrovamento (Legge Provinciale n. 24 del 9 dicembre 1991, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia", articolo 26). La fauna rinvenuta viva ma non immediatamente liberabile deve essere sottoposta a cura e riabilitazione.

L'articolo 38, comma 1, lettera j, stabilisce il divieto di toccare i piccoli nati.

##### **1.4.21.2 Liberazione della fauna selvatica**

La fauna curata deve essere "reimmessa nel territorio" (articolo 29).

### **1.5 ANALISI SINTETICA DELLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE**

Il recupero della fauna selvatica viene regolamentato autonomamente dalle Regioni, delegate a questa funzione dall'articolo 4, comma 6, della Legge 157/92 ("legge sulla caccia"). Le Leggi Regionali possono stabilire le specie oggetto dell'attività di recupero, i requisiti di autorizzazione dei centri, le modalità di liberazione, e quant'altro venga ritenuto necessario.

In assenza di indicazioni regionali o provinciali in materia, vale il disposto della Legge 157/92, secondo il quale uccelli e mammiferi appartenenti a specie selvatiche non cacciabili, rinvenuti in difficoltà, devono essere soccorsi, detenuti temporaneamente per la



loro cura e riabilitazione ed infine liberati. In tal caso non potrebbero essere oggetto di recupero: talpe, ratti, topi, arvicole, animali domestici, specie appartenenti alla cosiddetta “fauna minore” (tra cui ricordiamo i Rettili), animali riprodotti o nati in cattività, animali esotici ed animali provenienti da importazioni.

La fauna che deve essere ricoverata in un centro di recupero viene variamente definita dalla legge sulla caccia e dalle Leggi Regionali; essa infatti è indicata di volta in volta come fauna “in difficoltà”, “ferita”, “in stato fisico anormale”, “ferita o debilitata”, “ammalata o ferita”. Il termine più adatto fra questi è forse il generico “in difficoltà”, poiché nessuno degli altri è sufficiente a descrivere da solo i parametri che dovrebbero condurre alla consegna di un animale ad un C.R.A.S. Potrebbe forse essere indicato l’utilizzo di una definizione più articolata, che miri a prevenire interventi non necessari. In particolare, alla suddetta definizione potrebbero affiancarsi l’obbligo di segnalazione alle autorità competenti entro un lasso di tempo inferiore alle 24 ore, ed il divieto per le persone non autorizzate di effettuare la cattura od altre manualità sulla fauna ritrovata. Da quest’ultimo divieto dovrebbero essere esclusi coloro che agissero in presenza di minacce immediate di morte o distruzione degli esemplari ritrovati.

Le specie che possono essere oggetto dell’attività di recupero non sono state contemplate esaustivamente dalla normativa: la legge sulla caccia si riferisce infatti solo alla fauna omeoterma e le Leggi Regionali, nella maggior parte dei casi, recepiscono tale disposto senza variazioni. Le Regioni Abruzzo e Liguria hanno emanato norme in ordine alla tutela della fauna minore, ma in esse non sono stati esplicitamente indicati i centri di recupero come possibili stazioni di salvaguardia per le specie oggetto di tutela. Le uniche eccezioni in tal senso sono costituite dalle Regioni Sicilia e Toscana. La Sicilia, con due disciplinari dell’Assessorato regionale all’Agricoltura e alle Foreste, ha elencato fra le specie oggetto di attività dei C.R.A.S. le tartarughe marine e le testuggini. La Toscana, con una delibera della giunta regionale, ha previsto l’istituzione di particolari tipologie di centri di recupero, denominate C.E.S.F.A., destinate esclusivamente al recupero di animali appartenenti a specie di valore conservazionistico.

Nella realtà dei fatti, la maggior parte dei centri ricovera animali di qualunque specie, per via del fattore etico che costituisce una motivazione fondamentale del recupero (Gandini, 1996). In assenza di una legge nazionale che stabilisca importanza e modalità della tutela anche per la fauna cosiddetta minore, sarebbe opportuno che lo spettro di competenze dei centri di recupero venisse definito in rapporto alle reali esigenze e prestazioni di queste strutture.

Le fasi in cui dovrebbe svolgersi il processo di recupero della fauna in difficoltà sono suggerite indirettamente dalla legge sulla caccia, che nomina quattro tappe: soccorso, cura, riabilitazione e reintroduzione. La maggior parte delle Leggi Regionali riprende i medesimi termini, che però non vengono ancora definiti. La Regione Emilia-Romagna, ad oggi la più esauriente in materia, definisce come compiti caratterizzanti di un C.R.A.S. il recupero, la rieducazione, lo studio ed il successivo reinserimento in natura della fauna selvatica. Tutte le descrizioni proposte tralasciano però di considerare esplicitamente tra i compiti primari dei centri di recupero funzioni quali la gestione degli animali irrecuperabili e l'educazione del pubblico, che costituiscono nella realtà impegni quotidiani per gli operatori.

Un ulteriore argomento da affrontare riguarda i requisiti che un C.R.A.S. dovrebbe possedere per ricevere un'autorizzazione regionale o provinciale. L'impostazione di requisiti minimi sarebbe utile per ottenere maggiori garanzie sul benessere animale e sulle corrette procedure di recupero, nonché per standardizzare l'attività dei centri almeno a livello regionale ed evitare la proliferazione incontrollata di strutture di recupero non sufficientemente attrezzate per le funzioni che si accingono a svolgere.

Attualmente, requisiti strutturali e di personale sono stati descritti solamente da cinque Regioni (Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Toscana): risulta evidente l'estrema lacunosità della normativa in questo campo, nonostante l'importanza del tema. Inoltre le Regioni citate hanno legiferato in modo spesso assai differente l'una dall'altra. A questo proposito riteniamo utile richiamare, come esempio di segno opposto, il Decreto Ministeriale 469/2001, relativo ai parametri per la detenzione in cattività di esemplari di tursiope (*Tursiops truncatus*). Tale decreto enuncia disposizioni esaurienti e particolareggiate, fra le quali ve ne sono anche di relative agli aspetti strutturali ed igienico-sanitari dei locali di preparazione del cibo, nonché alle caratteristiche delle materie prime utilizzate per l'alimentazione degli animali. Disposizioni sui locali di preparazione del cibo nei C.R.A.S., ad esempio, sono ad oggi previste solo dalle Regioni Sicilia e Toscana.

Nella situazione odierna, l'adeguamento ad un'ipotetica regolamentazione così puntuale richiederebbe un impegno non sostenibile dai C.R.A.S., soprattutto considerando che essi ricevono finanziamenti generalmente inadeguati alle loro attività e che si basano soprattutto su lavoro svolto da personale volontario. Modifiche graduali delle disposizioni di legge potrebbero invece garantire nel tempo il raggiungimento di requisiti strutturali e gestionali di qualità più elevata, a beneficio degli animali ricoverati, delle attività di ricerca scientifica e dei visitatori dei centri.

La normativa nazionale e regionale non regolamenta in modo esauriente, né tantomeno omogeneo, le attività dei C.R.A.S.: non esistono disposizioni comunemente accettate in merito ai tempi ed alle modalità secondo cui dovrebbero svolgersi le varie fasi del recupero. Fermo restando che ogni individuo ricoverato deve ricevere un trattamento studiato in modo specifico, e che pertanto non è possibile stabilire dei criteri di intervento validi in ogni situazione, sarebbe auspicabile che venissero stabilite ai sensi di legge delle linee guida di base valide a livello nazionale. Sarebbe inoltre importante che le linee guida, e così pure i requisiti di autorizzazione dei centri, fossero differenziati in base a gruppi tassonomici, in modo da creare C.R.A.S. specializzati per un determinato numero di specie animali. Solo la Regione Toscana ha emanato disposizioni in merito alla suddivisione dei centri in base ai gruppi tassonomici oggetto del recupero, e comunque solo relativamente ai C.E.S.F.A. e non ai C.R.A.S.